

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI POLIZIA E
ASSORBIMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE 7 AGOSTO
2015, N. 124, IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34;

Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2003, n. 105;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Visto l'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2009;

Visto il Regolamento n. 885/2006/CE e il Regolamento n. 907/2014/UE;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

[Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;]

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____ ;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del _____ ;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

E M A N A
il seguente decreto legislativo

Capo I **Ambito di applicazione**

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, nell'ambito dell'unitaria attuazione dei principi di delega sulla riorganizzazione delle forze di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, di seguito denominata "legge":

- a) la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia;
- b) l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ~~il trasferimento~~ **l'attribuzione** delle relative funzioni, risorse strumentali e finanziarie, nonché il conseguente transito del personale del medesimo Corpo.

Capo II **Razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali**

Art. 2
Comparti di specialità delle Forze di polizia

1. La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza esercitano, in via preminente o esclusiva, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, compiti nei seguenti rispettivi comparti di specialità, ferme restando le funzioni rispettivamente attribuite dalla normativa vigente a ciascuna Forza di polizia, nonché le disposizioni di cui alla medesima legge:

- a) Polizia di Stato:
 - 1) sicurezza stradale;
 - 2) sicurezza ferroviaria;
 - 3) sicurezza delle frontiere;
 - 4) sicurezza postale e delle comunicazioni;
- b) Arma dei carabinieri:
 - 1) sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari;

- 2) sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare;
 - 3) sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale;
 - 4) sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;
- c) Corpo della Guardia di finanza:
- 1) sicurezza del mare;
 - 2) sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento.
2. Per i comparti di specialità di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

Art. 3

Razionalizzazione dei presidi di polizia

1. Ferma restando la coordinata presenza della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e la garanzia di adeguati livelli di sicurezza e di presidio del territorio, nonché l'articolo 177 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono determinate misure volte a razionalizzare la dislocazione delle Forze di polizia sul territorio, privilegiando l'impiego della Polizia di Stato nei comuni capoluogo e dell'Arma dei carabinieri nel restante territorio, salvo specifiche deroghe per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, tenendo anche conto dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici delle Forze di polizia di livello provinciale in relazione a quanto previsto dall'articolo 7 del presente decreto, dell'articolo 1, comma 147, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché della revisione delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera e), della legge.

2. Con proprie determinazioni, il Comandante generale della guardia di finanza ridefinisce la dislocazione territoriale dei comandi e reparti del Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, tenendo conto delle esigenze connesse all'esercizio delle relative finalità istituzionali di polizia economico-finanziaria a competenza generale, nonché, ai sensi del comma 1, in relazione al concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Al fine di assicurare maggiore economicità, speditezza e semplificazione dell'azione amministrativa, la linea gerarchica territoriale, speciale e addestrativa del Corpo della guardia di finanza, nonché le denominazioni dei comandi e reparti del medesimo Corpo, sono ridefinite, in deroga agli articoli 2, comma 3, 6 e 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 1999, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del Comandante generale della guardia di finanza.

Art. 4

Razionalizzazione dei servizi navali

1. Ai fini dell'esercizio da parte del Corpo della guardia di finanza delle funzioni in mare ai sensi dell'articolo 2, sono soppresse le squadre nautiche della Polizia di Stato e i siti navali dell'Arma dei carabinieri, fatto salvo il mantenimento delle moto d'acqua per la vigilanza dei litorali e delle unità navali impiegate nella laguna di Venezia, nelle acque interne e nelle isole minori ove per esigenze di ordine e sicurezza pubblica è già dislocata una unità navale, nonché i siti navali del Corpo di polizia penitenziaria, ad eccezione di quelli dislocati a Venezia e Livorno.
2. Sono trasferiti al Corpo della guardia di finanza i mezzi interessati dalle soppressioni di cui al comma 1, da individuare con decreto interdirettoriale dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia.
3. Ferme restando le funzioni e le responsabilità di ciascuna Forza di polizia, il Corpo della guardia di finanza assicura con i propri mezzi navali il supporto alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della polizia penitenziaria per le attività connesse con l'assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali, nonché al Corpo della polizia penitenziaria con i propri mezzi aerei il supporto per il servizio delle traduzioni, secondo modalità da stabilire con appositi protocolli d'intesa, adottati previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Il Corpo della guardia di finanza provvede all'attuazione dei compiti di cui al comma 3 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 5

Gestione associata dei servizi strumentali delle Forze di polizia

1. Al fine di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la razionalizzazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi, sono introdotti, nell'ambito di quanto previsto dalla citata legge n. 121 del 1981, processi di centralizzazione degli acquisti riguardanti beni e servizi delle Forze di polizia.
2. Le Forze di polizia, ferma restando la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, in particolare tramite Consip S.p.A., adottano, nell'ambito dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della citata legge n. 121 del 1981, specifici protocolli nei seguenti settori tecnico-logistici:
 - a) strutture per l'addestramento al tiro;
 - b) mense di servizio;
 - c) pulizie e manutenzione;
 - d) procedure per l'acquisizione e l'addestramento di animali per repartiippomontati e cinofili e acquisto dei relativi generi alimentari;
 - e) approvvigionamento di materiali, servizi e dotazioni per uso aereo;
 - f) programmi di formazione specialistica del personale;
 - g) adozione di programmi congiunti di razionalizzazione degli immobili, ai fini della riduzione dei fitti passivi sostenuti per la locazione di immobili privati da adibire a caserme;

h) approvvigionamento congiunto o condiviso dei servizi di erogazione di energia elettrica e di riscaldamento, con la prospettiva di unificazione dei programmi di risparmio energetico rispettivamente già avviati;

i) approvvigionamento di equipaggiamenti speciali;

l) approvvigionamento di veicoli.

3. Con appositi protocolli d'intesa tra i Ministeri interessati sono previsti programmi di centralizzazione di acquisti e gestione associata di beni e servizi tra le Forze di polizia e le Forze armate nei settori di cui al comma 2.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo le forze di polizia hanno facoltà di recedere dai contratti in corso relativi ai settori tecnico-logistici di cui al comma 2, anche in deroga alle eventuali clausole difformi previste contrattualmente.

Art. 6

Realizzazione sul territorio nazionale del servizio "Numero unico di emergenza europeo 112"

1. Ai fini della completa e uniforme realizzazione del numero unico di emergenza europeo 112 su tutto il territorio nazionale, attuata attraverso le modalità determinate dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 75-bis, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a sottoscrivere con tutte le regioni interessate i protocolli d'intesa di cui al comma 3 del medesimo articolo 75-bis.

Capo III

Assorbimento del Corpo forestale dello Stato

Art. 7

Assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri e ~~trasferimento~~ attribuzione delle funzioni

1. Il Corpo forestale dello Stato è assorbito nell'Arma dei carabinieri, ~~alla~~ la quale ~~sono trasferite~~ **esercita** le funzioni già svolte dal citato Corpo previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, e ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, ~~trasferite~~ **attribuite** al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 9, nonché delle funzioni ~~trasferite~~ **attribuite** alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 10 e delle attività cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 11.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, all'Arma dei carabinieri ~~sono trasferite~~ **esercita** le seguenti funzioni ~~del Corpo forestale dello Stato~~:

- a) prevenzione e repressione delle frodi in danno della qualità delle produzioni agroalimentari;
- b) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;
- c) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale, nonché collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- d) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale;
- e) repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;
- f) concorso nella prevenzione e nella repressione delle violazioni compiute in danno degli animali;
- g) prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi;
- h) vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale;
- i) sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilevanza nazionale e internazionale, nonché delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, ad eccezione delle acque marine confinanti con le predette aree;
- l) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale e internazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;
- m) contrasto al commercio illegale nonché controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa nazionale, comunitaria e internazionale ad eccezione di quanto previsto agli articoli 10, comma 1, lettera b) e 11;
- n) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, e collaborazione nello svolgimento dell'attività straordinaria di polizia idraulica;
- o) controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe, nonché attività consultive e statistiche ad essi relative;
- p) attività di studio connesse alle competenze trasferite con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali, anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati;

q) adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

r) attività di supporto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;

s) educazione ambientale;

t) concorso al pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale, ad eccezione del soccorso in montagna;

u) tutela del paesaggio e dell'ecosistema;

v) concorso nel controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363.

Art. 8

Riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri in conseguenza dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 6, al fine di salvaguardare le professionalità esistenti, le specialità e l'unitarietà delle funzioni del Corpo forestale dello Stato, assorbito nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 7:

a) le funzioni di direzione, di coordinamento, di controllo e di supporto generale svolte dall'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato sono assolve dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, che si avvale della struttura organizzativa di cui al comma 2, dedicata all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 7;

b) l'organizzazione addestrativa e formativa del Corpo forestale dello Stato confluisce nell'organizzazione addestrativa dell'Arma dei carabinieri e assicura la formazione specialistica del personale dedicato all'assolvimento delle specifiche funzioni di cui all'articolo 7;

c) l'organizzazione aerea del Corpo forestale dello Stato confluisce nel servizio aereo dell'Arma dei carabinieri, ad eccezione delle componenti trasferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del successivo articolo 9;

d) il gruppo sportivo del Corpo forestale dello Stato confluisce in quello dell'Arma dei carabinieri;

e) l'organizzazione territoriale del Corpo forestale dello Stato, nonché le restanti componenti centrali e periferiche del medesimo Corpo confluiscono nelle strutture organizzative dell'Arma dei carabinieri per lo svolgimento delle attività dirette alla tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, alla sicurezza e ai controlli nel settore agroalimentare, ad eccezione di quelle trasferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del successivo articolo 9.

2. Al citato decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 169, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente: «c-bis) organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare;»;

b) all'articolo 174, comma 2, lettera b), le parole «Comandi di divisione, retti da generale di divisione,» sono sostituite dalle seguenti: «Comandi, retti da generale di divisione o di brigata,»;

c) dopo l'articolo 174, è inserito il seguente:

«Art. 174-bis. *Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare.* 1. L'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attività di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale.

2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in:

a) Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei Carabinieri dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, tramite il Comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Del Comando si avvale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero. Il Comando è retto da generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti. L'incarico di Vice comandante del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare è attribuito al Generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale;

b) Comandi, retti da generale di divisione o di brigata, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.».

3. In relazione alle funzioni specialistiche svolte, nell'organizzazione di cui all'articolo 174-bis del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, sono inquadrati i Reparti istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente dell'11 novembre 1986, registrato alla Corte dei Conti in data 24 novembre 1986, registro n. 1, foglio n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno 2001, registrato alla Corte dei Conti in data 3 agosto 2001, registro n. 11, foglio n. 190.

Art. 9

~~Trasferimento~~ **Attribuzione** al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di specifiche competenze del Corpo forestale dello Stato

1. In relazione a quanto previsto all'articolo 7, comma 1, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ~~trasferite~~ **attribuite** le seguenti competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi:

a) concorso con le Regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di

mezzi da terra e aerei;

- b) coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le Regioni;
- c) partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali.

2. Per l'espletamento delle competenze di cui al comma 1 ed in relazione al trasferimento delle risorse di cui al successivo articolo 13, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e finanze, sono disciplinate:

a) l'individuazione, nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del servizio antincendio boschivo e la sua articolazione in strutture centrali e territoriali;

b) l'attività di coordinamento dei Nuclei operativi speciali e dei Centri operativi antincendio boschivo del Corpo forestale dello Stato, trasferita al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite le Direzione Regionali.

3. Per le esigenze addestrative del personale impegnato nella lotta attiva contro gli incendi boschivi anche con mezzi aerei, con specifici protocolli d'intesa adottati tra l'Arma dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono individuate modalità di utilizzo congiunto dei relativi centri di formazione confluiti nell'Arma dei carabinieri.

Art. 10

*~~Trasferimento~~ **Attribuzione** alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza di specifiche funzioni del Corpo forestale dello Stato*

1. In relazione a quanto previsto all'articolo 7, comma 1, le seguenti funzioni svolte dal Corpo forestale dello Stato sono ~~trasferite~~ **attribuite**:

a) alla Polizia di Stato, in materia di ordine e sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata in ambito interforze;

b) al Corpo della Guardia di finanza, in materia di soccorso in montagna, sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette e contrasto, nell'ambito degli spazi doganali, alle violazioni in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione, ai sensi delle convenzioni internazionali vigenti e della relativa normativa nazionale e comunitaria.

Art. 11

Disposizioni concernenti altre attività del Corpo forestale dello Stato

1. In relazione al riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e ~~al trasferimento~~ **all'attribuzione** delle funzioni di cui agli articoli 7, 9 e 10, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede alle seguenti attività:

a) rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;

b) certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui all'articolo 8-*quinquies*, comma 3-*quinquies*, della legge 7 febbraio 1992, n. 150;

c) tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.

2. All'esercizio delle attività di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con il personale trasferito ai sensi dell'articolo 12, comma 1, ultimo periodo. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è adeguata la struttura organizzativa del predetto Ministero.

Art. 12

Contingenti del personale del Corpo forestale dello Stato

1. In conseguenza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10, le dotazioni organiche dell'Arma dei carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza, rideterminate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge, sono incrementate delle unità corrispondenti al numero complessivo, nelle qualifiche e nei gradi, di cui alla tabella A allegata al presente decreto. Un contingente, indicato nella stessa tabella, è assegnato, con corrispondente incremento della dotazione organica, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 11.

2. Il Capo del Corpo forestale dello Stato, con proprio provvedimento adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicato sul Bollettino ufficiale del medesimo Corpo, individua, sulla base dello stato matricolare, l'Amministrazione, tra quelle indicate al comma 1, presso la quale ciascuna unità di personale è destinata a transitare, tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

- a) servizio svolto nelle unità dedicate all'assolvimento delle funzioni trasferite;
- b) attività svolte in via prevalente negli ultimi cinque anni;
- c) specializzazioni possedute.

3. ~~Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto~~ **Nello stesso termine di cui al comma 2**, ai fini della determinazione del contingente limitato di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa ricognizione dei posti disponibili e tenuto conto del rispettivo fabbisogno, sono individuate, preferibilmente tra quelle che svolgono funzioni attinenti alle professionalità del personale da ricollocare, le Amministrazioni statali verso le quali è consentito il transito di cui al comma 4, lettera b), con conseguente attribuzione al personale interessato dell'assegno *ad personam* di cui allo stesso articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo della legge. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri da applicare alle

procedure di mobilità e le tabelle di equiparazione. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato con le medesime modalità di cui al primo periodo, sono individuate le risorse finanziarie da trasferire alle amministrazioni destinatarie.

4. Il personale del Corpo forestale dello Stato, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 3, primo periodo, può:

a) presentare domanda per il transito in altra amministrazione di cui al comma 1, specificamente indicandola in relazione ai criteri di cui al comma 2. Il transito è consentito nel rispetto dei contingenti indicati nella tabella A, di cui al comma 1, compatibilmente con le esigenze di funzionalità;

b) optare, anche in via subordinata alla domanda di cui alla lettera a), per la privatizzazione del rapporto di lavoro e il transito in altra amministrazione statale tra quelle individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, primo periodo, e con le modalità ivi indicate.

5. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, il Capo del Corpo forestale dello Stato adotta i provvedimenti definitivi di assegnazione alle amministrazioni di cui al comma 1, dandone pubblicità con le stesse modalità di cui al comma 2 e comunicandolo alle amministrazioni interessate e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica. Al personale assegnato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali compete, a decorrere dall'effettivo transito, l'assegno *ad personam* di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della legge.

6. Nel caso in cui, alla data del 30 1° settembre 2016, il personale che ha optato per la mobilità di cui al comma 4, lettera b), non sia stato ricollocato, si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, a definire altre forme di ricollocazione. In caso di mancato ulteriore assorbimento entro il 31 dicembre 2016, il predetto personale cessa di appartenere al comparto sicurezza e difesa e nei suoi confronti si applicano le disposizioni dell'articolo 33, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale ricollocato ai sensi del presente comma è attribuito il trattamento economico previsto dall'articolo 30, comma 2-*quinquies*, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

7. Qualora, successivamente ai provvedimenti definitivi di assegnazione di cui al comma 5, il numero delle unità di personale trasferito risulti inferiore alle dotazioni organiche determinate ai sensi del comma 1, ~~i relativi contingenti possono essere ripianati ricorrendo~~ **si può ricorrere esclusivamente:**

a) alle risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato previste a legislazione vigente non esercitate, al netto di quelle indicate in nota alla tabella A di cui al comma 1. La ripartizione di tali facoltà assunzionali è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri interessati;

b) ai risparmi di spesa corrispondenti al minor trattamento economico spettante al personale transitato ai sensi del comma 4, lettera b);

8. Le residue quote delle dotazioni organiche indicate nella tabella A di cui al comma 1, eventualmente non ~~ripiante~~ **interessate dall'applicazione del con le modalità di cui al comma 7**, sono rese ~~temporaneamente~~ indisponibili sino al verificarsi della cessazione dal servizio del personale trasferito ai sensi del comma 4, lettera b).

9. Con decreto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i ministri interessati, sono accertate e assegnate alle amministrazioni di cui al comma 1, ai fini delle assunzioni previste a legislazione vigente, le risorse finanziarie che si rendono disponibili all'atto delle cessazioni dal servizio previste al comma 8, nonché definite le modalità di attuazione del medesimo comma per l'individuazione delle dotazioni organiche da rendere indisponibili.

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3), della legge, le risorse finanziarie, corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato non impiegate per le finalità di cui al comma 7, lettera a), nonché i risparmi di spesa non utilizzati ai sensi del medesimo comma 7, lettera b), sono destinati, nella misura del 50 per cento, all'attuazione della revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge.

11. In relazione alle eventuali modifiche che possono intervenire fino alla data del 1° gennaio 2017, la tabella A di cui al comma 1 è aggiornata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 13 *(riserva RGS)*

Trasferimento di risorse logistiche, strumentali e finanziarie del Corpo forestale dello Stato

1. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e degli altri Ministri interessati, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati le risorse finanziarie, i beni immobili in uso ascritti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, gli strumenti, i mezzi, gli animali, gli apparati, le infrastrutture e ogni altra pertinenza del Corpo forestale dello Stato che sono trasferiti all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza, e sono stabilite le relative modalità di trasferimento.

2. All'esito delle procedure di trasferimento del personale del Corpo forestale dello Stato, le pertinenti risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali destinate al trattamento economico del personale interessato sono trasferite ai relativi capitoli di bilancio delle amministrazioni statali competenti.

4. Al fine di garantire la continuità nel perseguimento dei compiti già svolti dal Corpo forestale dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti:

a) ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per trasferire le risorse finanziarie destinate all'amministrazione e alle attività logistiche del medesimo Corpo e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai relativi capitoli di bilancio delle Amministrazioni statali competenti;

b) a provvedere alla riassegnazione ai pertinenti programmi degli stati di previsione delle Amministrazioni di cui agli articoli 7, 9, 10 e 11 in relazione alle funzioni, ai compiti e alle attività alle stesse trasferiti, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di lotta contro gli incendi boschivi, sicurezza pubblica, monitoraggio e protezione dell'ambiente, divulgazione ed educazione ambientale e tutela delle riserve naturali statali già affidate al Corpo medesimo, ivi compresa la salvaguardia della biodiversità anche attraverso la vivaistica sperimentale per la conservazione delle risorse genetiche forestali nazionali.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato:

a) dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nonché dai corrispondenti organismi pagatori regionali a titolo di rimborso all'Arma dei carabinieri per i controlli effettuati ai sensi del *Regolamento n. 885/2006/CE* e del *Regolamento n. 907/2014/UE*;

b) dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. a valere sulle somme già di pertinenza del Corpo forestale dello Stato e detenute dalla Cassa medesima, individuate d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, ha facoltà di stipulare, nelle materie oggetto delle funzioni già svolte dal Corpo forestale dello Stato e trasferite all'Arma dei carabinieri, specifiche convenzioni con le regioni per l'affidamento di compiti propri delle regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo IV

Inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato

Art. 14 *Arma dei carabinieri*

1. Al citato decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 664, è inserito il seguente: «Art. 664-bis. *Alimentazione del ruolo forestale*. 1. Il reclutamento degli ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei

carabinieri avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare:

a) i cittadini italiani che non hanno superato il trentaduesimo anno di età e che sono in possesso dei requisiti generali previsti per gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, nonché del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di concorso pertinente alla specifica professionalità del ruolo;

b) con riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili, i militari dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli non direttivi e non dirigenti che non hanno superato il quarantesimo anno di età, che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» e sono in possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di concorso.

2. I vincitori del concorso sono:

a) nominati tenenti con anzianità relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito;

b) ammessi a frequentare un corso di formazione.»;

b) all'articolo 666, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo forestale non può in ogni caso superare un ottavo della consistenza organica degli ufficiali inferiori di detto ruolo.»;

c) all'articolo 683, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, è stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale, il numero di posti degli ispettori da formare nelle relative specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso. A detto personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 973, comma 2-bis.»;

d) all'articolo 692, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, è stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale, il numero di posti dei sovrintendenti da formare nelle relative specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso. A detto personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 973, comma 2-bis.»;

e) all'articolo 708, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, è stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il numero di posti dei carabinieri da formare nelle relative specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso. A detto personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 973, comma 2-bis.»;

f) dopo l'articolo 737, è inserito il seguente: «Art. 737-bis. Corso di formazione per ufficiali del ruolo forestale. 1. I tenenti del ruolo forestale sono ammessi a frequentare un corso di formazione, di durata non inferiore a due anni, al termine

del quale è determinata una nuova anzianità relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso.»;

g) all'articolo 738, comma 3, dopo le parole «tecnico-logistico» sono inserite le seguenti: «e del ruolo forestale.»;

h) dopo l'articolo 765, è inserito il seguente: «Art. 765-bis. *Corso di specializzazione per ispettori dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare.* 1. Gli ispettori arruolati nella riserva prevista all'articolo 683, comma 4-bis, al termine dei corsi di formazione di base di cui agli articoli 767 e 771, comma 3-bis, sono ammessi a frequentare un corso di specializzazione della durata non inferiore a sei mesi.»;

i) dopo l'articolo 776, è inserito il seguente: «Art. 776-bis. *Corso di specializzazione per sovrintendenti dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare.* 1. I sovrintendenti arruolati nella riserva prevista all'articolo 692, comma 4-bis, al termine dei corsi di cui agli articoli 775 e 776, sono ammessi a frequentare un corso di specializzazione della durata non inferiore a tre mesi.»;

l) dopo l'articolo 783, è inserito il seguente: «Art. 783-bis. *Corso di specializzazione per carabinieri dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare.* 1. I carabinieri arruolati nella riserva prevista all'articolo 708, comma 1-bis, al termine dei corsi di formazione di cui all'articolo 783, sono ammessi a frequentare un corso di specializzazione, della durata non inferiore a tre mesi.»;

m) all'articolo 800, comma 1, le parole «e tecnico-logistico» sono sostituite dalle seguenti «, tecnico-logistico e forestale» e la parola «3.797» è sostituita dalla seguente: «4.188»;

n) all'articolo 800, comma 2:

1) dopo la parola «ispettori» sono inserite le seguenti: «e dei periti»;

2) la parola «29.531» è sostituita dalla seguente: «30.979»;

3) la parola «13.500» è sostituita dalla seguente: «13.920»;

4) dopo le parole «pubblica sicurezza» sono inserite le seguenti: «e periti superiori»;

o) all'articolo 800, comma 3:

1) dopo la parola «sovrintendenti» sono inserite le seguenti: «e dei revisori»;

2) la parola «20.000» è sostituita dalla seguente: «21.182»;

p) all'articolo 800, comma 4:

1) dopo la parola «carabinieri» sono inserite le seguenti: «e degli operatori e collaboratori»;

2) la parola «61.450» è sostituita dalla seguente: «65.464»;

q) all'articolo 821, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) ruolo forestale.»;

r) all'articolo 823, comma 1:

- 1) lettera b), la parola «21» è sostituita con «22»;
- 2) lettera c), la parola «64» è sostituita con «80»;
- 3) lettera d), la parola «386» è sostituita con «465»;
- s) l'articolo 907 è abrogato;
- t) all'articolo 973, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis*. Il personale arruolato ai sensi degli articoli 683, comma 4-*bis*, 692, comma 4-*bis*, e 708, comma 1-*bis*, è impiegato nella relativa specializzazione, salvo che non richieda di essere trasferito ad altra organizzazione dell'Arma dei carabinieri, non prima di dieci anni di servizio prestato nella specialità, ovvero d'autorità per inidoneità funzionale o per esonero dalla specializzazione.»;
- u) all'articolo 1040, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-*bis*). dall'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri se la valutazione riguarda gli ufficiali di detto ruolo.»;
- v) all'articolo 1045, comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-*bis*). da un colonnello del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, se la valutazione riguarda ufficiali di detto ruolo.»;
- z) all'articolo 1226-*bis*, le parole «e tecnico-logistico» sono sostituite dalle seguenti: «, tecnico-logistico e forestale»;
- aa) dopo l'articolo 2203, è inserito il seguente: «Art. 2203-*bis*. *Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo forestale dell'Arma dei Carabinieri*. 1. In relazione alla costituzione iniziale del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, fermo restando le consistenze organiche di cui all'articolo 800, al fine della progressiva armonizzazione e fino al completo avvicendamento del personale del ruolo forestale iniziale degli ufficiali, le immissioni degli ufficiali nel ruolo forestale sono annualmente determinate, in ragione dell'andamento delle consistenze del personale in servizio degli ufficiali del ruolo forestale iniziale, con decreto del Ministro della difesa.»;
- bb) dopo l'articolo 2203-*bis*, è inserito il seguente: «Art. 2203-*ter*. *Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti dell'Arma dei carabinieri per le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare*. 1. In relazione alla costituzione iniziale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri ed alla progressiva specializzazione di personale reclutato nella stessa Arma al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, il numero dei posti riservati al personale da formare nelle relative specializzazioni di cui agli articoli 683, comma 4-*bis*, 692, comma 4-*bis*, e 708, comma 1-*bis*, è determinato annualmente dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in corrispondenza delle vacanze organiche verificatesi nei corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2214-*bis*, commi da 15 a 19.»;
- cc) dopo l'articolo 2212, è inserito il seguente: «Art. 2212-*bis*. *Ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri*. 1. Per gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente.

2. Per gli ispettori dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale degli ispettori in servizio permanente.

3. Per i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale dei sovrintendenti in servizio permanente.

4. Per gli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale degli appuntati e carabinieri in servizio permanente.

5. Per i periti dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale dei periti in servizio permanente.

6. Per i revisori dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale dei revisori in servizio permanente.

7. Per gli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale degli operatori e collaboratori in servizio permanente.»;

dd) dopo l'articolo 2212-*bis*, è inserito il seguente: «Art. 2212-*ter*. *Consistenze organiche dei ruoli forestale e forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri*. 1. Al fine di garantire l'espletamento delle funzioni in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800 e fino alla completa armonizzazione dei ruoli forestali degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, le dotazioni organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali sono progressivamente devolute nella consistenza del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 821, comma 1, lett. c-*bis*).

2. L'entità del graduale trasferimento delle dotazioni organiche di cui al comma 1 è annualmente determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;

ee) dopo l'articolo 2212-*ter*, è inserito il seguente:

«Art. 2212-*quater*. *Personale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri*. 1. In relazione alla costituzione iniziale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800, al fine del progressivo riassorbimento e fino al completo avvicendamento del personale dei ruoli forestali degli ispettori, dei periti, dei sovrintendenti, dei revisori, degli appuntati e carabinieri, degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2214-*bis*, commi da 15 a 19, le vacanze organiche verificatesi nei predetti ruoli sono progressivamente devolute in aumento alla consistenza dei corrispondenti ed equiparati ruoli dell'Arma dei carabinieri.»

ff) dopo l'articolo 2212-*quater*, è inserito il seguente: «Art. 2212- *quinquies*. *Funzioni del personale appartenente al ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri*. 1. Il personale del ruolo forestale dei periti svolge funzioni che richiedono preparazione specialistica e conoscenza di procedure tecnico-scientifiche e amministrativo-contabili, anche complesse e collabora all'attività

istruttoria e di studio. Svolge altresì funzioni di ispettore fitosanitario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Ha conoscenza del funzionamento e dell'uso di apparecchiature e di procedure, anche complesse, per l'elaborazione automatica dei dati e il trattamento dei testi.

2. Nell'ambito di direttive di massima ha autonomia operativa e responsabilità diretta connesse sia con la predisposizione e attuazione delle attività che con l'elaborazione degli atti relativi ai compiti affidatigli.

3. Può essere preposto ad unità operative coordinando l'attività di più persone con piena responsabilità per l'attività svolta e per i risultati conseguiti. Può inoltre svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione e istruzione del personale.

4. Ai periti superiori, oltre ai compiti sopra specificati, sono attribuite funzioni richiedenti una qualificata preparazione professionale nel settore al quale sono adibiti, con conoscenze di elevato contenuto specialistico. Collaborano con i superiori gerarchici in studi, esperimenti e altre attività richiedenti qualificata preparazione professionale.

5. Nell'ambito del ruolo forestale dei periti, il personale appartenente ai gradi di vice perito, perito e perito capo in caso di impedimento o di assenza può sostituire il superiore gerarchico»;

gg) dopo l'articolo 2212-*quinquies*, è inserito il seguente: «Art. 2212- *sexies*. *Mansioni del personale appartenente al ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri*. 1. Il personale appartenente al ruolo forestale dei revisori svolge mansioni richiedenti conoscenza specialistica e particolare perizia nel settore al quale è adibito, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito delle direttive di massima ricevute. Svolge altresì funzioni di agente fitosanitario ai sensi dell'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

2. Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore di impiego, attività di guida e controllo di unità operative sottordinate, con responsabilità per il risultato conseguito. Collabora con i propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso di temporaneo impedimento o assenza.

3. Al personale del grado di revisore capo, oltre a quanto già specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze ed attitudini ed essere attribuiti compiti di addestramento del personale sottordinato.»;

hh) dopo l'articolo 2212-*sexies*, è inserito il seguente: «Art. 2212- *septies*. *Mansioni del personale appartenente al ruolo forestale degli operatori e collaboratori*. 1. Il personale appartenente al ruolo forestale degli operatori e dei collaboratori svolge mansioni esecutive anche di natura tecnico-strumentale con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale esposizione a rischi specifici.

2. I collaboratori e i collaboratori capo possono, in relazione alla professionalità posseduta, svolgere compiti di addestramento del personale sottordinato e avere responsabilità di guida e di controllo di altre persone.»;

ii) dopo l'articolo 2214, è inserito il seguente:

«Art. 2214-bis. *Transito del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri.* 1. Il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri avviene secondo la corrispondenza con i gradi militari ai sensi dell'articolo 632, con l'anzianità nella qualifica posseduta e mantenendo l'ordine di ruolo acquisito nel ruolo di provenienza.

2. Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri assume lo stato giuridico di militare.

3. Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri si applicano i limiti d'età per la cessazione dal servizio previsti, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per i corrispondenti ruoli e qualifiche del Corpo forestale dello Stato dagli articoli 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165.

4. Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri non si applicano le disposizioni in materia di ausiliaria di cui all'articolo 886 e al Titolo V, Capo VII, Sezione III.

5. Il personale appartenente al ruolo direttivo dei funzionari e al ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 2212-bis, comma 1. Per il transito dalla qualifica di vice questore aggiunto forestale al grado di tenente colonnello è necessario aver maturato un periodo di permanenza nella qualifica di almeno due anni.

6. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 2.

7. Il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 3.

8. Il personale appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 4.

9. Il personale appartenente al ruolo dei periti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 5.

10. Il personale appartenente al ruolo dei revisori del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 6.

11. Il personale appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 7.

12. Al personale dei ruoli forestali iniziale degli ufficiali, degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza previste per i corrispondenti ruoli e gradi dagli articoli 178 e 179.

13. Al personale dei ruoli forestali dei periti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza, limitatamente all'esercizio delle funzioni attribuite.

14. Al personale dei ruoli forestali degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza, limitatamente all'esercizio delle funzioni attribuite.

15. Il personale dei ruoli forestali dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri in possesso di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni può accedere al ruolo forestale degli ispettori, in misura non inferiore al sessanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, secondo modalità stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa, e previo superamento di un corso di formazione specialistica di durata non inferiore a sei mesi.

16. Il personale del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri con almeno quattro anni di servizio effettivo può accedere al ruolo forestale dei sovrintendenti, nel limite del quaranta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, secondo modalità stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa, e previo superamento di un corso di formazione specialistica di durata non inferiore a tre mesi.

17. Gli appuntati scelti del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri possono accedere al ruolo forestale dei sovrintendenti, nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli, secondo modalità stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa, e previo superamento di un corso di formazione specialistica di durata non inferiore a tre mesi.

18. Il personale dei ruoli forestali dei revisori e degli operatori e collaboratori in possesso di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni può accedere al ruolo forestale dei periti, in misura non inferiore al sessanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso per titoli ed esami, secondo modalità stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa e previo superamento di un corso tecnico-professionale di durata non inferiore a sei mesi. Un terzo dei posti è riservato al personale del ruolo forestale dei revisori, anche se privo del titolo di studio previsto.

19. Il personale del ruolo forestale degli operatori e collaboratori dei carabinieri con almeno quattro anni di effettivo servizio può accedere al ruolo forestale dei revisori, in misura non inferiore al settantacinque per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, secondo modalità stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa, e previo superamento di un corso tecnico-professionale di durata non inferiore a tre mesi. Il trenta per cento dei posti è riservato ai collaboratori capo.

20. Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri:

a) frequenta uno specifico corso di formazione militare, definito con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

b) all'atto del transito, compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo, viene confermato nella stessa sede di servizio, in relazione alle esigenze di

mantenimento della specialità e dell'unitarietà delle funzioni di presidio dell'ambiente, del territorio e delle acque e della sicurezza agroalimentare.

21. Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri è chiamato a eleggere, con procedura straordinaria e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 935 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, delegati per la composizione dei consigli di base di rappresentanza di cui all'articolo 875 del medesimo decreto, istituiti presso il Comando di cui all'articolo 174-*bis*, comma 2, lettera a), nonché presso il Servizio Centrale della Scuola del Corpo forestale e presso i Comandi Regionali confluiti nell'Arma dei carabinieri, questi ultimi accorpati, ai soli fini elettorali, in tre Unità di Base per aree geografiche.

22. I delegati dei consigli di base eletti secondo la procedura di cui al comma 21, eleggono otto rappresentanti, due per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 872 del Testo Unico, che costituiscono il comitato intermedio di rappresentanza istituito presso il Comando di cui all'articolo 174- *bis*, comma 2, lettera a).

23. Il presidente del comitato intermedio di rappresentanza di cui al comma 22, o altro delegato designato, è rappresentante permanente, senza diritto di voto, presso la sezione carabinieri del comitato centrale di rappresentanza e partecipa alle commissioni interforze di tutte le categorie.

24. Al personale dei ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri è consentito il transito nei corrispondenti ruoli forestali dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri per anzianità, in misura non superiore al dieci per cento delle consistenze organiche del ruolo di destinazione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa.»;

ll) dopo l'articolo 2223, è inserito il seguente: «Art. 2223-*bis*. *Regime transitorio per gli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri*. 1. Fino all'anno 2037 compreso, in relazione alla progressiva devoluzione delle dotazioni organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e al fine del progressivo assestamento del ruolo forestale, le disposizioni di cui agli articoli 900 e 1099 non si applicano ai tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri.»;

mm) dopo l'articolo 2247, è inserito il seguente: «Art. 2247-*bis*. *Avanzamento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri*. 1. Le dotazioni organiche iniziali e le progressioni di carriera del personale transitato nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro V, allegata al presente codice.

2. Fino all'anno 2037 compreso, per esprimere i giudizi sull'avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale iniziale e del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri:

a) la Commissione superiore d'avanzamento dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 1040, è integrata dal generale di divisione del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri e, con funzioni di segretario senza diritto di voto, dal generale di brigata più anziano del medesimo ruolo;

b) la Commissione ordinaria d'avanzamento dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 1045, è integrata da:

1) un generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri;

2) un colonnello del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri.

3. Per i gradi degli ufficiali del ruolo forestale iniziale nei quali le promozioni a scelta si effettuano a vacanza, il Ministro della difesa, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approva egualmente la graduatoria, ma il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare forma il quadro di avanzamento solo se nel corso dell'anno si verificano una o più vacanze nei gradi rispettivamente superiori.

4. Per l'avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei Carabinieri non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2242 e 2250.

5. Le progressioni di carriera degli ispettori transitati nel ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VI, allegata al presente codice.

6. Le progressioni di carriera dei sovrintendenti transitati nel ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VII, allegata al presente codice.

7. Le progressioni di carriera degli appuntati e carabinieri transitati nel ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VIII, allegata al presente codice.

8. Le progressioni di carriera dei periti transitati nel ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro IX, allegata al presente codice.

9. Le progressioni di carriera dei revisori transitati nel ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro X, allegata al presente codice.

10. Le progressioni di carriera degli operatori e collaboratori transitati nel ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro XI, allegata al presente codice.

11. Per esprimere i giudizi sull'avanzamento del personale dei ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri, dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri, i membri della commissione di avanzamento dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 4, lettera b), dell'articolo 1047, sono:

a) un generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri, che assume il ruolo di vice presidente;

b) quattro colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;

c) tre colonnelli del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri, di cui il meno anziano assume il ruolo di segretario;

d) due marescialli aiutanti del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri;

e) due marescialli aiutanti del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri;

f) un brigadiere capo del ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri;

g) un brigadiere capo del ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri;

h) un appuntato scelto del ruolo degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;

i) un appuntato scelto del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;

l) un perito superiore o un revisore capo o un collaboratore capo dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri se si tratta di valutazione di personale, rispettivamente, dei ruoli forestali dei periti, dei revisori o degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri.

12. Per l'avanzamento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri si applicano, se non diversamente stabilito, le disposizioni di cui al libro quarto, titolo VII, riferite a corrispondenti ruoli e categorie.»;

nn) dopo l'articolo 2247-*bis*, è inserito il seguente: «Art. 2247-*ter*. *Elementi di giudizio per l'avanzamento del personale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri*. 1. Nelle valutazioni del personale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri le autorità competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi di cui all'articolo 1032, e fondandosi sulle risultanze emerse dai fascicoli personali e dalle note informative, dai rapporti informativi e dalle schede di valutazione dell'attività svolta per i dirigenti riferiti al servizio antecedente al transito, prestato nel Corpo forestale dello Stato.»;

oo) dopo l'articolo 2247-*ter*, è inserito il seguente: «Art. 2247-*quater*. *Nomina del Vice Comandante del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri*. 1. All'atto del transito del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, per la costituzione iniziale del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri e per l'istituzione del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo 174-*bis*, con decreto interministeriale dei Ministri della difesa e delle politiche agricole e forestali, adottato su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e trasmesso per il tramite del Capo di stato maggiore della difesa, si procede alla nomina del Vice comandante del predetto Comando, scelto tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo con grado di generale di brigata del ruolo forestale

iniziale dell'Arma dei carabinieri, a cui è conferito il grado di generale di divisione del medesimo ruolo.»;

pp) dopo l'articolo 2248, è inserito il seguente: «Art. 2248-bis. *Regime transitorio per gli ufficiali dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri.* 1. Sino all'anno 2027 compreso, in relazione alle esigenze connesse con l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato e la costituzione del ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri nonché alle necessarie variazioni nella consistenza organica del predetto ruolo e alla contestuale determinazione delle consistenze organiche dei gradi del ruolo forestale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, il Ministro della difesa è autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ogni grado dei predetti ruoli forestali, il numero di promozioni a scelta al grado superiore, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità, fermi restando i volumi organici complessivi.».

Art. 15

Personale che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. In relazione al transito di cui all'articolo 12 e per assolvere alle specifiche competenze di cui all'articolo 9, sono istituiti i ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come da tabella B allegata al presente decreto, nei quali è inquadrato, secondo le corrispondenze indicate nella predetta tabella, mantenendo la stessa anzianità di servizio e lo stesso ordine di ruolo, il personale che transita dal Corpo forestale dello Stato. Conseguentemente, i ruoli ordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminati come da tabella C allegata al presente decreto.
2. Al personale appartenente ai ruoli a esaurimento di cui al comma 1 si applicano, nell'ambito dei posti di cui alla tabella A, dell'articolo 12, comma 1, le disposizioni vigenti per il corrispondente personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in materia di stato giuridico, progressione in carriera e trattamento economico.
3. Le cessazioni progressivamente determinatesi nei ruoli a esaurimento di cui al comma 1, alimentano le facoltà assunzionali dei ruoli ordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. Il personale del Corpo forestale dello Stato che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo, è confermato in una sede di servizio collocata nello stesso ambito territoriale provinciale.
5. Per assicurare i livelli di funzionalità della lotta attiva contro gli incendi boschivi e dello spegnimento con mezzi aerei degli stessi, limitatamente al solo personale aeronavigante, le risorse finanziarie trasferite con riferimento alla spesa di personale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge, non utilizzate ai fini del trattamento economico complessivo previsto dalla medesima, confluiscono nei fondi incentivanti del comparto di negoziazione "Vigili del fuoco e soccorso pubblico".

Art. 16

Personale che transita nel Corpo della guardia di finanza

1. Il personale che transita nel Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 12, è inquadrato, a tutti gli effetti, a eccezione del regime dell'ausiliaria, nei corrispondenti ruoli e gradi del personale del medesimo Corpo, secondo le corrispondenze di cui alla tabella A richiamata all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e il relativo ordine di iscrizione in ruolo, nonché prendendo posto dopo l'ultimo dei parigrado iscritto in ruolo avente la medesima decorrenza di anzianità di grado o di qualifica.
2. Il personale di cui al comma 1 frequenta uno specifico corso di formazione militare e professionale, secondo le disposizioni emanate dal Comandante Generale della Guardia di finanza.

Art. 17

Personale che transita nella Polizia di Stato

1. Il personale che transita nella Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 12, è inquadrato nei corrispondenti ruoli e qualifiche del personale della medesima Forza di polizia, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e il relativo ordine di iscrizione in ruolo, nonché prendendo posto dopo l'ultimo dei pari qualifica iscritto in ruolo avente la medesima decorrenza di anzianità di qualifica e denominazione.
2. Il personale di cui al comma 1 frequenta uno specifico corso di aggiornamento professionale, secondo le disposizioni emanate dal Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza.

Capo V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 18

Disposizioni transitorie e finali

1. L'Arma dei carabinieri succede nei rapporti giuridici attivi e passivi del Corpo forestale dello Stato, ivi compresi quelli derivanti dalla sottoscrizione delle convenzioni relative alla sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale e dei contratti individuali di lavoro stipulati con il personale assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, fatte salve le convenzioni di collaborazione con amministrazioni ed enti pubblici rientranti negli ambiti funzionali di cui agli articoli 9, 10 e 11 per le quali subentrano le amministrazioni ivi indicate.
2. In deroga all'articolo 13-*bis* della legge 23 agosto 1988 n. 400, le disposizioni di legge, di regolamento e di decreto di natura non regolamentare vigenti che fanno riferimento a funzioni, compiti e attività del Corpo forestale dello Stato e **attribuiti** ~~trasferiti~~ ai sensi del presente decreto, devono intendersi riferite all'Arma dei

carabinieri, se non rientranti tra quelle devolute al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, al Corpo della guardia di finanza e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi degli articoli 9, 10 e 11.

3. Con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 13, comma 1, è individuata anche l'Amministrazione statale che subentra nei contratti di locazione, comodato o cessione a qualsiasi titolo di immobili sedi del personale trasferito all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, al Corpo della guardia di finanza e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 11. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni destinatarie dei beni recedono dai contratti relativi agli immobili che non risultano necessari all'espletamento dei compiti istituzionali, anche in deroga alle eventuali clausole difformi previste contrattualmente.

4. L'Arma dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono autorizzati ad adottare i provvedimenti occorrenti per il mantenimento dell'aeronavigabilità continua degli aeromobili trasferiti ai sensi dell'articolo 13, comma 1.

5. In prima applicazione, i provvedimenti e i protocolli di cui agli articoli 2, comma 1, 3, commi 1 e 2, 4, commi 2 e 3, e 5, commi 2 e 3, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e trovano applicazione dal 1° gennaio 2017.

6. Al fine di eliminare progressivamente duplicazioni o sovrapposizioni di strutture operative, logistiche ed amministrative assicurando il mantenimento di adeguati livelli di presidio dell'ambiente, del territorio, delle acque e della sicurezza agroalimentare, fino al 31 dicembre 2024 i provvedimenti di istituzione e di soppressione di comandi, enti e altre strutture ordinarie dell'Arma dei carabinieri, di qualunque livello ed organizzazione, connessi con il procedimento di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, sono adottati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, previo assenso del Ministro della difesa, che si pronuncia di concerto con i Ministri dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali nonché dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. In relazione al riassetto dei comparti di specialità e alla razionalizzazione dei presidi di polizia di cui agli articoli 2 e 3, al fine di realizzare una omogenea e funzionale copertura sul territorio nazionale delle articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208.

7-bis. Nelle more dell'attribuzione delle funzioni del Corpo forestale dello Stato all'Arma dei carabinieri, le funzioni di ispettore e di agente fitosanitario, di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono esercitate, rispettivamente, dal personale dei ruoli dei periti e dei revisori del Corpo forestale dello Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette funzioni sono svolte sotto il coordinamento funzionale del Servizio fitosanitario nazionale.

8. Il personale appartenente ai ruoli dei periti, revisori e operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato giudicato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, permanentemente non idoneo in forma assoluta all'assolvimento dei

compiti d'istituto ai sensi delle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 23-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, ovvero assunto ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con la sola esclusione di quello di cui all'articolo 18 della medesima legge, ovvero che si trovi nella condizione di cui all'articolo 636 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 e che non abbia esercitato la facoltà di cui al comma 3 del medesimo articolo, è inserito d'ufficio nel contingente collocabile presso le amministrazioni statali individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 3, per l'assegnazione preferibilmente nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'incremento della dotazione organica trasferita all'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 12, comma 1, è corrispondentemente ridotto.

9. Il personale appartenente ai ruoli dei periti, revisori e operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 2212-*bis*, commi 5, 6 e 7, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, che, durante la frequenza o al termine del corso di formazione militare di cui all'articolo 2214-*bis*, comma 21, lettera a), del medesimo decreto legislativo, risulta non idoneo a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri, transita nei ruoli civili del Ministero della difesa con conseguente temporaneo trasferimento delle relative risorse finanziarie. La corrispondente dotazione organica è resa temporaneamente indisponibile sino alla cessazione dal servizio dello stesso personale.

10. Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato ai sensi del presente decreto conserva il regime di quiescenza dell'ordinamento di provenienza.

11. Per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nelle Forze di polizia, i procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito si estinguono, ad eccezione di quelli da cui possa derivare una sanzione disciplinare di stato.

12. Al personale del Corpo forestale dello Stato al momento del transito disposto ai sensi del presente decreto si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-*bis*, della legge 29 marzo 2001, n. 86 e le altre indennità previste per i trasferimenti d'autorità.

~~13. Al personale del Corpo forestale dello Stato che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è corrisposto un assegno *ad personam* non riassorbibile costituito dalla differenza tra il trattamento stipendiale percepito, comprensivo del valore economico dell'ultimo scatto in corso di maturazione calcolato in proporzione a quanto maturato alla data di transito, e il trattamento stipendiale corrispondente alla qualifica di inquadramento.~~

14. Al fine della progressiva armonizzazione degli istituti previsti in via transitoria per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri con quelli degli altri ruoli del personale della medesima Arma, da attuare entro il 31 dicembre 2027, si provvede attraverso le disposizioni in materia di revisione dei ruoli di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge.

15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della difesa, sono stabilite le procedure per il ritiro e le modalità di custodia della bandiera e delle altre memorie e cimeli del Corpo forestale dello Stato.

N.B. Resta alla valutazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri una eventuale disposizione riguardante l'attuale vertice del Corpo forestale dello Stato.

Art. 19

Disposizioni finanziarie

Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, fermo restando che i provvedimenti concernenti ~~il trasferimento~~ **l'attribuzione** delle funzioni, e **il trasferimento** delle risorse strumentali e finanziarie e il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nelle amministrazioni di cui all'articolo 12, comma 1, hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2017, ~~e comunque non prima dell'entrata in vigore delle norme attuative dei principi di delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1 e 3, della legge, relativi alla revisione dei ruoli, anche al fine di garantire l'omogeneità dei trattamenti giuridici ed economici del personale delle forze di polizia.~~ ***(Riserva politica del Ministro dell'interno)***

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa

Lo schema di decreto legislativo è volto ad avviare il processo di attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", riguardanti:

- a) la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio, al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali;
- b) il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli e nel settore agroalimentare, conseguente all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra Forza di polizia ed al trasferimento al Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle competenze e delle connesse risorse, in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento degli stessi con mezzi aerei;
- c) il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nella Forza di polizia che assorbe il medesimo Corpo, nonché le facoltà di transito dello stesso personale, in un contingente limitato, nelle altre Forze di polizia, in corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie.

Lo schema di decreto è stato predisposto sulla base di due condizioni ricavabili dalla stessa formulazione dei richiamati "concatenati" principi di delega, relativi all'unitarietà e contestualità dell'intervento e alla effettiva razionalizzazione della spesa riguardante le Forze di polizia, con la conseguente realizzazione di risparmi anche da "reinvestire", in misura non superiore al 50 per cento, nella revisione dei ruoli delle stesse Forze di polizia, nonché con la riduzione delle stesse da cinque a quattro, attraverso l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri.

L'Arma dei carabinieri risulta, infatti, tra le Forze di polizia, quella funzionalmente più idonea ad assorbire il Corpo forestale dello Stato e consentire la piena attuazione del principio di delega sul riordino delle funzioni in materia ambientale e agroalimentare e di quelli, correlati, della razionalizzazione del potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia e della dislocazione sul territorio dei presidi di polizia, anche al fine di evitare sovrapposizioni e realizzare risparmi di spesa.

La stessa, infatti, svolge già, attraverso appositi reparti e nuclei specialistici, importanti funzioni nel settore del contrasto agli illeciti ambientali e in quello della frode alimentare e la sua capillare distribuzione sul territorio consente di integrare agevolmente quelli del Corpo Forestale dello Stato.

La delega consente di poter accedere a tale opzione, pur nella considerazione che essa comporterà la “militarizzazione” di un Corpo attualmente ad ordinamento civile, in quanto:

- a) l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato è riferito alle funzioni da attribuire ad altra Forza di polizia (senza escludere, quindi, quelle ad ordinamento militare, anzi prevedendo esplicitamente la possibilità di assumerne la relativa condizione);
- b) è previsto il ~~conseguente~~ transito del personale in ~~diretta~~ ~~conseguenza~~ conseguente corrispondenza delle funzioni attribuite e già svolte dal medesimo personale;
- c) è riconosciuta allo stesso personale una facoltà di transito in altre Forze di polizia e nelle Amministrazioni pubbliche, ferma restando l'esigenza di assicurare la funzionalità del sistema, l'unitarietà delle funzioni da trasferire e la professionalità del personale interessato.

Le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo - primo di quelli previsti in attuazione dei predetti principi di delega di cui al richiamato articolo 8, comma 1, lettera a), da adottare entro il 27 agosto 2016 - sono volte a realizzare un organico e complessivo intervento di razionalizzazione e di massima valorizzazione delle potenzialità connesse alle risorse disponibili delle Forze di polizia, nonché del merito e delle professionalità del personale, con l'obiettivo - in un'ottica di modernizzazione delle relative strutture - di migliorarne la funzionalità ai fini dell'espletamento dei connessi compiti istituzionali e della conseguente risposta alla richiesta di sicurezza dei cittadini.

Attraverso la previsione di mirati meccanismi che riconducono alla stessa decorrenza l'entrata in vigore delle disposizioni attuative dei correlati principi di delega - anche in relazione ai tempi necessari per l'attivazione delle procedure preliminari al previsto assorbimento del Corpo forestale dello Stato - l'intervento consente di realizzare, ~~anche con più decreti legislativi, come peraltro previsto dalla stessa delega,~~ un unitario processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle Forze di polizia, al fine di assicurarne una migliore efficacia e funzionalità, ~~anche mediante la conseguente revisione dei ruoli e rideterminazione delle dotazioni organiche delle restanti quattro Forze di polizia.~~

Lo schema di decreto legislativo si compone di 5 **Capi**.

Il **Capo I** concerne l'**ambito di applicazione del decreto legislativo**, e contiene un unico articolo, l'**articolo 1**, che enuclea i principi di delega cui il provvedimento medesimo dà attuazione e per i quali si fa rinvio a quanto illustrato in premessa, con espresso riferimento all'unitaria attuazione dei principi di delega.

Il **Capo II (artt. 2-6)** riguarda la **razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali**.

Con l'**articolo 2** vengono definiti i **comparti di specialità** delle Forze di polizia.

Il comma 1, nel confermare le funzioni rispettivamente attribuite dalla normativa vigente alle Forze di polizia, declina i comparti di specialità ove le Forze di polizia esercitano, in via preminente o esclusiva, i rispettivi compiti in relazione alle specifiche rispettive attribuzioni istituzionali.

L'intervento, che si pone in linea di continuità con i criteri contemplati dal decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2006, recante il "Riassetto dei Comparti di specialità della Forze di polizia", tiene conto dell'assorbimento delle funzioni del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri ed offre un quadro ordinamentale unitario di rango primario del sistema dei medesimi comparti.

Le modalità attuative vengono demandate ad apposito decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n.121, che nella fase di prima applicazione dovrà essere adottato prima dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato e del trasferimento delle relative funzioni, come previsto dalle disposizioni transitorie e finali (v. articolo 18, comma 5).

Viene confermata, al comma 2, la disposizione di cui all'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n.78, secondo cui, per le Forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato, l'istituzione o la soppressione di comandi, unità e reparti, nonché le dotazioni di personale e mezzi destinati allo svolgimento di attività specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza, devono essere disposte, su proposta del Ministro interessato, dal Ministro competente gerarchicamente, previo concerto con il Ministro dell'interno.

L'**articolo 3** disciplina, al comma 1, la **razionalizzazione dei presidi di polizia** attraverso il rinvio ad un decreto del Ministro dell'interno che consenta la più efficace cooperazione delle Forze di polizia sul territorio, soprattutto di quelle a competenza generale, e il mantenimento di adeguati livelli di sicurezza, evitando sovrapposizioni mediante il ricorso al prioritario impiego della Polizia di Stato nei comuni capoluoghi e dell'Arma dei carabinieri nel restante territorio, salvo specifiche deroghe per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, tenendo anche conto dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici delle Forze di polizia di livello provinciale in relazione a quanto previsto dall'articolo 7 del presente decreto, dell'articolo 1, comma 147, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché della revisione delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della

pubblica sicurezza, anche in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera e), della legge n. 124 del 2015.

Anche in questo caso, come previsto dalle disposizioni transitorie e finali, nella prima fase di applicazione del decreto legislativo, il richiamato decreto del Ministro dell'interno dovrà essere adottato entro un determinato termine ed entrare in vigore contestualmente all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato e alla contestuale ~~trasferimento~~ attribuzione delle funzioni, dei presidi, dell'assetto organizzativo e delle risorse previste dal presente provvedimento.

Il comma 2 dello stesso articolo 3, nella cornice della razionalizzazione dei presidi di polizia sul territorio e in sintonia con quanto stabilito al precedente comma 1, prevede - al primo periodo - che il Comandante generale della guardia di finanza ridefinisca - con proprie determinazioni adottate, nell'ambito della propria potestà organizzativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 (recante il regolamento per la determinazione della struttura ordinativa della Guardia di finanza, in attuazione dell'art. 27, commi 3 e 4 della legge n. 449 del 1997) - la dislocazione territoriale dei comandi e reparti del Corpo, tenendo conto delle esigenze connesse all'esercizio delle relative finalità istituzionali di polizia economico-finanziaria a competenza generale, nonché in relazione al concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il secondo periodo del medesimo comma, nell'ottica di conferire all'azione amministrativa maggiore economicità, speditezza e semplificazione dell'azione amministrativa, prevede che la linea gerarchica territoriale, speciale e di addestramento della Guardia di finanza nonché le denominazioni dei comandi e reparti del medesimo Corpo, siano ridefinite, in deroga agli articoli 2, comma 3, 6 e 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 1999, nei quali si fa riferimento alla predetta linea gerarchica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del Comandante generale della guardia di finanza.

L'articolo 4 concerne la **razionalizzazione dei servizi navali ed aerei**.

A tal fine, nell'ottica della razionalizzazione richiesta dalla delega e al fine di garantire al Corpo della guardia di finanza l'esercizio delle funzioni in mare previste dall'articolo 2, viene prevista, al comma 1, la soppressione delle squadre nautiche della Polizia di Stato e dei siti navali dell'Arma dei carabinieri, ad eccezione delle moto d'acqua per la vigilanza dei litorali e dei natanti impiegati nella laguna di Venezia, nelle acque interne e nelle isole minori ove, per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, è già dislocata un'unità navale.

E' previsto, al comma 2, il trasferimento dei relativi mezzi al Corpo della guardia di finanza e, al comma 3, l'attribuzione al medesimo Corpo dell'attività di supporto, con mezzi navali, alle predette Forze di polizia per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e, con mezzi aerei, al Corpo della polizia penitenziaria per il servizio delle traduzioni, secondo modalità da definire con appositi protocolli, anche al fine di determinare il ristoro dei relativi oneri.

L'articolo 5 disciplina la **gestione associata dei servizi strumentali delle forze di polizia**.

Al fine di perseguire gli obiettivi di finanza pubblica vengono previsti, al comma 1, processi di centralizzazione di acquisizione di beni e servizi delle Forze di polizia, attraverso l'adozione di specifici protocolli, da adottare entro un determinato termine e comunque prima della piena attuazione del decreto legislativo, ferma restando la necessaria gradualità anche in relazione agli obblighi contrattuali in corso.

Vengono individuati, al comma 2, i settori tecnico-logistici nei quali le Forze di polizia, nell'ambito dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 1° aprile 1981, n.121, adottano specifici protocolli. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di acquisizioni di beni e servizi, in particolare, quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 2, comma 225, legge 23 dicembre 2009, n. 191, all'articolo 287, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, all'articolo 1, commi 1, 7 e 8 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 1, comma 158, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Il comma 3 prevede, nei medesimi settori e con appositi protocolli tra i Ministeri interessati, programmi di centralizzazione di acquisti e gestione associata di beni e servizi tra le Forze di polizia e le Forze armate.

La predetta razionalizzazione, unitamente a quella in attuazione dell'articolo 4, consente di realizzare significativi risparmi di spesa che aumenteranno gradualmente a partire dal 2016.

L'articolo 6 prevede la **realizzazione sul territorio nazionale del servizio "Numero unico di emergenza europeo 112"**.

La disposizione è attuativa del principio di delega che prevede l'istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centri unici di risposta da realizzare in ambito regionale, secondo modalità definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 3, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259.

L'intervento è finalizzato alla completa e uniforme realizzazione del predetto numero unico, attraverso modalità determinate dalla Commissione consultiva di cui al medesimo articolo 75-bis, comma 2, da attuare attraverso la sottoscrizione, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di appositi protocolli d'intesa tra il Ministero dell'interno e le regioni interessate.

Il Capo III (artt. 7-13) reca le disposizioni concernenti l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

Nel dettaglio, il comma 1 dell' **articolo 7** prevede **l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri** e l'attribuzione ~~trasferimento~~ a quest'ultima delle funzioni del Corpo forestale - ad eccezione delle competenze assegnate ~~trasferite~~ al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (lotta attiva contro gli incendi boschivi e il loro spegnimento con mezzi aerei), ~~delle funzioni~~

trasferite alla Polizia di Stato (ordine e sicurezza pubblica e contrasto della criminalità organizzata in ambito interforze) e al Corpo della guardia di finanza (soccorso in montagna, sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette e contrasto, nell'ambito degli spazi doganali, alle violazioni in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione) e delle attività cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali, certificazioni previste dalla convenzione di Washington e adempimenti in materia di alberi monumentali).

Il comma 2 del medesimo articolo 7 elenca dettagliatamente le funzioni trasferite attribuite all'Arma, escludendo esplicitamente le attività in materia di:

- . tutela degli alberi monumentali e certificazioni nell'ambito del controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione e tutelati ai sensi della convenzione di Washington (cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del successivo art.11);
- . contrasto al commercio illegale degli esemplari sopra richiamati nell'ambito degli spazi doganali (cui provvede il Corpo della guardia di finanza, ai sensi del successivo articolo 10);

L'articolo 8 fissa i criteri generali che presidono alla **riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri in conseguenza dell'assorbimento del Corpo forestale** con la previsione, volta alla salvaguardia delle professionalità esistenti e dell'unitarietà delle funzioni, del passaggio al Comando generale dell'Arma delle funzioni dell'Ispettorato generale del Corpo forestale, nonché della confluenza dell'organizzazione addestrativa del Corpo forestale in quella omologa dell'Arma, dell'organizzazione aerea del Corpo forestale nel servizio aereo dell'Arma (ad eccezione delle componenti trasferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e dell'organizzazione territoriale e delle restanti componenti centrali e periferiche del Corpo forestale nelle strutture organizzative dell'Arma dedicate alla tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque e alla sicurezza e ai controlli nel settore agroalimentare.

Al fine di rendere più snella, e quindi più rapida, l'opera di accorpamento delle strutture dell'Arma con quelle del Corpo forestale secondo criteri di razionalità ed economicità, è stato inserito un esplicito riferimento alla norma delle disposizioni transitorie (articolo 18, comma 6) che modifica parzialmente e temporaneamente la procedura per la soppressione e istituzione delle strutture ordinarie. Tale processo non potrà essere puntuale ma dovrà svilupparsi nel tempo, anche in relazione al progressivo assorbimento dei reparti del Corpo forestale nelle organizzazioni dell'Arma, al graduale assestamento dei ruoli del personale, ed alla necessaria attività di integrazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure d'azione. In considerazione della dinamicità di tale processo e dei non completamente prevedibili fattori di condizionamento che potranno essere rilevati attraverso la costante analisi delle informazioni propedeutiche alle decisioni da adottare, viene indicato quale criterio generale, in aderenza alla legge delega, il mantenimento degli attuali livelli di presidio del territorio.

Il comma 2 disciplina la costituzione di una nuova organizzazione dell'Arma dei carabinieri (inserimento dell'art.174 *bis* nel Codice dell'Ordinamento Militare), dedicata alla tutela forestale, ambientale e agroalimentare ed al cui vertice è posto un Comando, retto da Generale di Corpo d'Armata, che articolata in un Comando unità per la tutela che, ferme restando la dipendenza

dell'Arma dal Capo di Stato Maggiore della Difesa per i compiti militari e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'Interno per quelli di ordine e sicurezza pubblica (con il richiamo all'art.162 del Codice dell'Ordinamento Militare che prevede tale dipendenza per l'Arma), "dipende funzionalmente" dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Del Comando "si avvale" il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente allo svolgimento di specifiche funzioni espressamente riconducibili a quel Dicastero.

L'incarico di Vice comandante è attribuito al Generale di Divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale (introdotto nel Codice dell'Ordinamento Militare dal successivo articolo 14, relativo al personale del Corpo forestale che transita nell'Arma).

Il successivo comma 3 prevede l'inquadramento nella nuova organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare dei Comandi per la Tutela dell'Ambiente e Politiche Agricole e Alimentari, che svolgono funzioni specialistiche rientranti nelle competenze generali della nuova organizzazione e che potranno essere efficientemente integrate e potenziate con i reparti assorbiti dal Corpo forestale.

L' **articolo 9** dispone il ~~trasferimento~~ **l'attribuzione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle competenze già assolute dal Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi**, dettagliatamente individuate nel comma 2: contrasto con mezzi terrestri ed aerei in concorso con gli Enti regionali; coordinamento, d'intesa con le Regioni, dei soggetti istituzionali e del volontariato AIB impegnati nelle operazioni di spegnimento; la partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali.

Lo stesso comma 2 rinvia a un decreto interministeriale per la disciplina degli aspetti organizzativi del servizio antincendi, articolato in uffici centrali e reparti territoriali deputati all'attività operativa, in base alle risorse umane, strumentali, logistiche e finanziarie all'uopo trasferite con le modalità di cui al successivo articolo 13.

Il comma 3 consente, al fine di garantire lo specifico addestramento del personale impegnato delle attività antincendio boschivo, la stipula di protocolli d'intesa con l'Arma dei carabinieri per l'utilizzo dei centri di formazione del Corpo forestale dello Stato trasferiti alla stessa con il presente decreto.

Il comma 1 **dell'articolo 10** individua le **funzioni del Corpo forestale dello Stato trasferite attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza.**

In particolare, la lettera a) attribuisce alla Polizia di Stato le funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica e contrasto della criminalità organizzata in ambito interforze, e la lettera b) attribuisce al Corpo della Guardia di finanza le funzioni in materia di soccorso in montagna, sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette e contrasto, nell'ambito degli spazi doganali, al commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione, ai sensi delle convenzioni internazionali vigenti e della relativa normativa nazionale e comunitaria.

L'attribuzione, con limitazioni, di quest'ultima funzione, evita ulteriori duplicazioni in ambito doganale, ove già operano l'Agenzia delle dogane e il Corpo della Guardia di finanza. Difatti, poiché in ambito portuale e aeroportuale già operano due Forze di polizia (Polizia di Stato e Guardia di finanza) per distinti compiti istituzionali, la conferma della presenza di un terzo attore mal si

concilierebbe con i principi di delega di *“razionalizzazione e potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze”*, anche in ambiti doganali. Peraltro, la delega prevede la salvaguardia dell’unitarietà delle *“funzioni da attribuire”* - donde la possibilità di ripartire la funzione di controllo CITES sulla base del criterio della competenza territoriale - e non, come nella formulazione del disegno di legge approvata, in prima lettura, dal Senato della Repubblica, delle *“funzioni attribuite”*. Con le modificazioni apportate dalla Camera dei Deputati, in sostanza, si è inteso rafforzare l’obiettivo del mantenimento dell’unitarietà delle funzioni del Corpo forestale dello Stato, sotteso alla suddetta riformulazione del testo al Senato, che può essere realizzato attraverso il trasferimento delle funzioni, oltre che in una Forza di polizia, anche nelle restanti tre nonché, in conseguenza, la facoltà di transito in queste ultime in un contingente limitato, corrispondente alle funzioni trasferite già svolte dallo stesso personale. La norma in esame è altresì coerente con il principio di delega di *“salvaguardia delle professionalità esistenti”*, atteso che il personale del Corpo forestale dello Stato che transiterà nella Guardia di finanza, per l’assolvimento dei compiti di contrasto, negli spazi doganali, alle violazioni in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione, non sarà impiegato in differenti settori operativi; inoltre, il personale che sarà reclutato per tale scopo sarà soggetto alla formazione specialistica di cui all’art. 5, comma 2, lett. f), del presente schema di decreto.

L’articolo 11 attribuisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le attività di natura amministrativa relative alla rappresentanza e alla tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale, al raccordo con le politiche forestali regionali, alla certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, alla tenuta dell’elenco degli alberi monumentali e al rilascio del parere previsto per gli eventuali abbattimenti o modificazioni di parti di essi. Tali attività, congiuntamente a quelle in materia di politiche forestali e filiera del legno, saranno svolte da una struttura di livello dirigenziale trasferita allo stesso Ministero mediante specifico decreto di natura regolamentare che provvederà anche all’individuazione della relativa dotazione organica.

L’articolo 12, comma 1, disciplina il trasferimento del personale conseguente all’attribuzione ~~trasferimento delle funzioni~~, competenze e attività di cui agli articoli 7, 9, 10 e 11, prevedendo che le dotazioni organiche delle Amministrazioni destinatarie siano incrementate delle unità dettagliatamente indicate nell’allegata Tabella A. Tale trasferimento di personale che, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalla legge delega, deve avvenire in diretta corrispondenza delle funzioni attribuite ~~trasferite~~, salvaguardandone l’unitarietà e la professionalità esistenti, nonché temperando tali criteri con l’eventuale facoltà di optare per il transito in altre Amministrazioni pubbliche, con garanzia di funzionalità del sistema, avviene attraverso un procedimento finalizzato ad assicurare il conseguimento degli obiettivi della riforma (assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra Forza di polizia, con conseguente razionalizzazione e potenziamento dell’efficacia delle funzioni, mantenimento degli attuali livelli di presidio del territorio) nel rispetto dei principi costituzionali, delle esigenze di sicurezza e di quelle dei soggetti interessati dalla complessiva manovra riformatrice.

Il primo atto del procedimento di assegnazione, declinato con il comma 2, consente al Capo del Corpo forestale dello Stato, che, sulla base di specifici criteri, elencati in ordine di priorità, legati alle

funzioni attribuite ~~trasferite~~, di individuare l'amministrazione di destinazione per tutto il personale dipendente, adottando uno specifico provvedimento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato.

Il comma 3 prevede che **sempre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento**, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate - in ragione dei posti disponibili e tenuto conto del rispettivo fabbisogno - le amministrazioni statali ove è consentito ricollocare un limitato contingente di personale del Corpo, anche in relazione alla professionalità posseduta e con conseguente attribuzione dell'assegno *ad personam*, così come espressamente previsto dalla delega. Lo stesso provvedimento indica le modalità per effettuare tale opzione di transito e definisce i criteri da applicare alle procedure di mobilità e le tabelle di equiparazione tra le qualifiche del Corpo e quelle delle amministrazioni acquirenti.

Il comma 4 dispone che il personale del Corpo forestale che nel frattempo ha avuto contezza, sulla base del provvedimento del Capo del Corpo di cui al comma 1, dell'amministrazione di assegnazione, può, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, presentare domanda per essere destinato ad altra amministrazione tra quelle di cui al comma 1 (cioè quelle a cui, ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 11 sono attribuite ~~trasferite~~ funzioni, competenze e attività del Corpo forestale dello Stato), ovvero optare, anche in via subordinata alla prima scelta, per un'altra amministrazione statale tra quelle individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3.

Tale previsione consente al personale:

- . nel primo caso, di esprimere la volontà di transitare nelle amministrazioni destinatarie delle funzioni attribuite ~~trasferite~~ in ragione della legge delega;
- . nel secondo caso, di optare per altra amministrazione statale tra quelle individuate dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il comma 5 dispone che il Capo del Corpo forestale dello Stato, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, emette il provvedimento definitivo di assegnazione alle amministrazioni di cui al comma 1, pubblicandolo sul Bollettino ufficiale del Corpo e dandone comunicazione alle amministrazioni interessate e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Viene prevista la corresponsione dell'assegno *ad personam* stabilito dalla legge delega al personale assegnato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al Ministero delle politiche agricole.

Il comma 6 prevede che, qualora alla data del 1° settembre 2016 il personale che ha optato per la mobilità in altre amministrazioni non sia stato ancora ricollocato, si avvia una procedura tendente a definire, di concerto con le organizzazioni sindacali, altre forme di ricollocazione. Si intende, in tal modo, cercare di individuare soluzioni gradite al personale che abbia chiesto destinazioni diverse da quelle individuate dal Capo del Corpo in relazione ai citati criteri funzionali, assicurando tuttavia che tali preferenze siano compatibili con le esigenze organizzative e funzionali delle pubbliche amministrazioni.

In caso di ulteriore mancato assorbimento entro il 31 dicembre 2016, si applicano le forme di mobilità previste dall'articolo 33, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Viene prevista, in tal caso, la corresponsione del trattamento economico previsto dall'articolo 30, comma 2-*quinquies*, del decreto legislativo 165 del 2001.

Poiché all'esito della procedura descritta potrebbe verificarsi il caso che il numero di personale trasferito alle amministrazioni di cui al comma 1 sia inferiore alle dotazioni organiche riportate nella Tabella A, ~~al fine di consentire fin da subito il ripianamento dei relativi contingenti, senza creare nuovi oneri~~, il comma 7 consente, ~~in successione~~:

- . l'impiego delle risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale previste a legislazione vigente e non esercitate, al netto di quelle indicate in nota alla Tabella A di cui al comma 1;
- . l'utilizzo dei risparmi corrispondenti al minor trattamento economico spettante al personale transitato, previa opzione di cui al comma 4, lettera *b*), in altra amministrazione statale.

Il comma 8 dispone che le residue quote delle dotazioni organiche indicate nella tabella A, ~~eventualmente non ripianate con le modalità di cui al comma 7~~, eventualmente non interessate dall'applicazione del comma 7, sono rese ~~temporaneamente~~ indisponibili sino al verificarsi della cessazione dal servizio del personale trasferito ai sensi del comma 4, lettera *b*).

Il comma 9 dispone che le risorse finanziarie trasferite temporaneamente alle amministrazioni di destinazione del personale che ha esercitato l'opzione di cui al comma 4, lettera *b*), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono annualmente riassegnate alle amministrazioni cui erano inizialmente destinate, in relazione alle cessazioni dal servizio del personale transitato. Con lo stesso decreto sono anche definite le modalità per rendere indisponibili le dotazioni organiche corrispondenti al personale trasferito ad altre amministrazioni, ai sensi del comma 8.

Il comma 10 dispone che le risorse finanziarie derivanti dalle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato non esercitate e non utilizzate ai sensi del comma 7 e i risparmi non utilizzati derivanti dal minor trattamento economico spettante al personale transitato in altra amministrazione statale, sono destinati, in misura del 50 per cento, a concorrere al finanziamento della revisione delle carriere prevista dalla delega.

Il comma 11 prevede l'aggiornamento, fino al 1° gennaio 2017, della tabella A in relazione alle modifiche che interverranno nelle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato e che potranno essere determinate dalle progressioni di carriera e dalle cessazioni del personale intervenute tra le date di entrata in vigore del presente decreto e di decorrenza del transito.

L'articolo 13, comma 1, prevede che con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con i Ministri interessati, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, sono:

- . individuate le risorse finanziarie, i beni immobili in uso ascritti al demanio/patrimonio indisponibile dello Stato, gli strumenti, i mezzi, gli animali, gli apparati, le infrastrutture e ogni altra pertinenza del Corpo forestale da trasferire alle altre Forze di polizia (con esclusione della Polizia penitenziaria) e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione al

trasferimento delle funzioni e del personale;
· stabilite le relative modalità.

Al comma 2 viene stabilito il trasferimento (in coincidenza con la data di effettivo transito del personale) agli stati di previsione dei bilanci delle Forze di polizia (con esclusione della Polizia penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle quali è avvenuto il transito delle risorse destinate al trattamento economico del relativo personale.

Il comma 3, lettera a) prevede il trasferimento ai capitoli di bilancio delle Amministrazioni statali competenti delle risorse finanziarie destinate all'amministrazione e alle attività logistiche del Corpo forestale.

La lettera b) dello stesso comma riassegna ai pertinenti programmi degli stati di previsione dei bilanci delle Forze di polizia (con esclusione della Polizia penitenziaria), del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme versate da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese già sottoscritti dal Corpo forestale.

Il comma 4 riassegna ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa le somme versate dall'Agenzia per le erogazioni nell'agricoltura e dalla Cassa depositi e prestiti, per quanto già di pertinenza del Corpo forestale (in quest'ultimo caso le somme sono individuate d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze).

Il comma 5 stabilisce il mantenimento in capo al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali della facoltà di stipulare convenzioni con le regioni, nelle materie oggetto delle funzioni già svolte dal Corpo forestale e trasferite all'Arma, per l'affidamento di compiti propri delle regioni stesse.

Il comma 6, quale norma di chiusura, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le variazioni di bilancio necessarie.

Il Capo IV (artt. 14-17) reca le specifiche disposizioni di inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato in transito nei rispettivi ordinamenti.

L'articolo 14, comma 1, stabilisce la **costituzione del "Ruolo Forestale" degli Ufficiali dell'Arma**, la cui alimentazione, per il futuro, avviene mediante pubblico concorso.

Con le lettere da a) ad e) vengono previsti, nei bandi di concorso per Ispettori, Sovrintendenti e Carabinieri, un numero di posti, per il personale da formare nelle relative specializzazioni, in misura non inferiore al 4 per cento dei posti ammessi a concorso.

La lettera f) del medesimo comma prevede lo svolgimento di corsi di formazione, per il futuro, per gli Ufficiali del Ruolo Forestale dell'Arma, della durata non inferiore a 2 anni; le lettere da h) ad l) stabiliscono i corsi di specializzazione per Ispettori, Sovrintendenti e Carabinieri dell'Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (di cui al precedente articolo 8, comma 2), della durata non inferiore a sei mesi per gli Ispettori e a tre mesi per il rimanente personale.

Le lettere da m) ad r) stabiliscono la revisione delle consistenze organiche complessive dell'Arma

come rimodulate a seguito dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

Con la lettera t) viene previsto l'impiego del personale specializzato forestale nella specialità per tutta la carriera, salva la sua facoltà di chiedere di essere trasferito ad altra organizzazione dell'Arma dopo dieci anni di servizio nella specialità, ovvero salvo l'adozione di provvedimenti d'autorità nel caso in cui il militare sia esonerato per inidoneità dalla specializzazione.

Le lettere u) e v) stabiliscono le progressioni di carriera degli Ufficiali "a regime", con l'integrazione delle Commissioni superiore e ordinaria di avanzamento con Ufficiale generale o Colonnello del Ruolo Forestale dell'Arma.

La lettera z) inserisce nel Codice dell'ordinamento militare la tabella 4, quadro IV, con la definizione dei profili di carriera "a regime" del Ruolo Forestale degli Ufficiali. Le dotazioni organiche non sono inserite attesa la necessità di armonizzarle, nel tempo e in conseguenza di molteplici fattori allo stato non prevedibili, con la graduale devoluzione delle consistenze del ruolo "iniziale" degli Ufficiali del ruolo forestale, ove sarà inquadrato il personale che transita.

Ai sensi della lettera aa) il Ministro della difesa, con proprio decreto, determina le immissioni nel ruolo forestale degli ufficiali, in ragione dell'andamento delle consistenze e delle cessazioni dal servizio dell'omologo ruolo "iniziale".

La lettera ee) attribuisce al Comandante Generale la facoltà di determinare la devoluzione delle consistenze organiche tra i ruoli forestali "ad esaurimento" e i corrispondenti ruoli dell'Arma dei carabinieri, in relazione alle vacanze organiche createsi.

Tale devoluzione è limitata dalle posizioni riservate alle progressioni di carriera e passaggi interni tra ruoli del personale transitato.

La lettera bb), invece, stabilisce che il Comandante Generale possa determinare annualmente il numero di personale da formare nella specializzazione sulla base delle suddette immissioni.

La lettera cc) prevede l'istituzione, all'atto del transito, dei Ruoli Forestali "ad esaurimento" dell'Arma degli Ufficiali ("iniziale"), degli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri, Periti, Revisori, Operatori e Collaboratori, in cui confluirà anche il personale degli attuali ruoli tecnico-amministrativi del Corpo forestale.

La lettera dd) stabilisce che, con decreto annuale del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, venga determinata dell'entità del graduale trasferimento delle dotazioni organiche del ruolo forestale "iniziale" degli ufficiali al ruolo forestale dell'Arma.

Le lettere ff) e hh) declinano le funzioni del personale appartenente al ruolo forestale dei periti dell'Arma, nonché le mansioni del personale appartenente ai ruoli forestali dei revisori e degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri.

La lettera ii) determina la corrispondenza con i gradi militari e l'anzianità nella qualifica per il personale del Corpo forestale che transita nell'Arma, che assume lo stato giuridico di militare e mantiene i limiti di età per la cessazione dal servizio già previsti per i corrispondenti ruoli e qualifiche del Corpo forestale (numeri da 1 a 3). In particolare, per il transito del personale avente la qualifica

di Vice Questore Aggiunto, attualmente equiparato sia a Maggiore che a Tenente Colonnello, viene prevista la permanenza minima di due anni per l'attribuzione di quest'ultimo grado (numero 5).

Al numero 4 viene previsto che al personale transitato non si applicano le disposizioni in materia di "ausiliaria".

Il numero 12 attribuisce le qualifiche di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza al personale dei Ruoli Forestali corrispondenti a quelle previste per l'analogo personale già in servizio nell'Arma, nonché, limitatamente all'esercizio delle funzioni attribuite, le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza al personale dei Ruoli Forestali dei Periti e Revisori e delle qualifiche di agente di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza al personale dei Ruoli Forestali degli Operatori e Collaboratori.

I numeri dal 15 al 19 stabiliscono le modalità di accesso ai ruoli superiori, per il personale forestale non direttivo e non dirigente transitato nell'Arma, in percentuali pressoché analoghe rispetto a quelle già previste per il Corpo forestale, con la prevista frequenza di corsi di formazione specialistica e di corsi tecnico-professionali.

Al numero 20 si prevede che all'atto del transito, che il personale proveniente dal Corpo forestale:

- . frequenti uno specifico corso di formazione militare;
- . compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo, venga confermato nella stessa sede di servizio, al fine di garantire le esigenze di mantenimento della specialità e dell'unitarietà delle funzioni di presidio dell'ambiente, del territorio e delle acque e della sicurezza agroalimentare.

Con i numeri dal 21 al 23 viene garantita la rappresentatività del personale forestale transitato nell'Arma, attraverso cinque Consigli di Base (Co.Ba.R.) e un Consiglio Intermedio di Rappresentanza (Co.I.R., presso il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare), con un totale di 48 delegati, e un rappresentante permanente presso il Consiglio Centrale di Rappresentanza dell'Arma dei carabinieri (Co.Ce.R).

Il numero 24 contempla la possibilità per il personale dei Ruoli Forestali degli Ispettori, Sovrintendenti e Appuntati e Carabinieri di transitare nei corrispondenti ruoli dei Periti, Revisori e degli Operatori e Collaboratori, in misura non superiore al dieci per cento delle dotazioni organiche complessive.

La lettera ll) esclude la possibilità per gli ufficiali del Ruolo Forestale "iniziale" dell'Arma dei carabinieri di essere collocati in servizio permanente a disposizione, e conseguire le successive promozioni..

La lettera mm) inserisce nel Codice dell'Ordinamento Militare tabelle che riportano:

- . per gli Ufficiali del ruolo forestale "iniziale", le dotazioni organiche iniziali e le progressioni di carriera;
- . per il restante personale transitato, le progressioni di carriera (numero 1).

Tali tabelle, riferite al solo regime transitorio, sono distinte per ruoli e redatte sulla base della normativa applicata a quel personale prima del transito, salvaguardandone così le aspettative di

carriera (numeri da 5 a 10).

Il numero 3 prevede la formazione della graduatoria di merito ma non dei quadri di avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale “iniziale” anche negli anni in cui non si sono verificate vacanze.

Il numero 4 esclude l’applicabilità delle norme riferite genericamente all’avanzamento degli ufficiali appartenenti a ruoli a esaurimento.

I numeri 2 e 11 integrano nel regime transitorio la composizione delle Commissioni di avanzamento con un numero adeguato di membri provenienti dal Corpo forestale, volta a garantire la necessaria rappresentatività per l’espressione dei relativi giudizi, sulla base degli elementi emergenti dai fascicoli personali degli interessati [ai sensi della lettera nn)].

La lettera oo) prevede una specifica disciplina, da attuare esclusivamente in sede di prima applicazione del decreto legislativo, per la nomina del Generale di divisione del ruolo forestale dell’Arma che ricoprirà l’incarico di Vice comandante del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, scelto tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo con grado di generale di brigata del ruolo forestale “iniziale” dell’Arma dei carabinieri.

La lettera pp) stabilisce la possibilità che il Ministro della difesa, con proprio decreto di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e fino al 2027, possa modificare annualmente, per ogni grado dei ruoli forestali, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l’avanzamento avviene ad anzianità, fermi restando i volumi organici complessivi.

Tale facoltà permette le necessarie variazioni nella consistenza organica del ruolo forestale “iniziale” degli ufficiali e la contestuale determinazione delle consistenze organiche nei gradi del ruolo forestale definitivo degli ufficiali.

L’articolo 15 disciplina l’inquadramento giuridico ed economico del personale del Corpo forestale dello Stato che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 12.

Al comma 1 viene previsto l’inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco in ruoli speciali antincendio boschivo (AIB), ad esaurimento, di nuova istituzione, al fine di garantire la continuità dei servizi oggetto di trasferimento mediante la valorizzazione delle professionalità acquisite, già impiegate nelle attività di che trattasi.

Il personale inquadrato nei ruoli speciali ad esaurimento del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco è corrispondente alle 390 unità individuate nella tabella A, prevista nel precedente all’articolo 12. Nella medesima tabella, nell’ambito del predetto contingente è stabilita la quota - pari a 96 unità - del personale aeronavigante (pilota e specialista di elicottero). Il personale inquadrato nei ruoli speciali in parola mantiene l’anzianità di servizio nella qualifica e l’ordine di ruolo acquisiti nell’Amministrazione di provenienza.

Nella tabella B allegata al presente decreto sono individuati i ruoli speciali ad esaurimento oggetto di istituzione nonché l’articolazione per qualifiche interna a ciascun ruolo. Nella citata tabella B è prevista altresì, per le singole qualifiche dei ruoli speciali ad esaurimento, la corrispondenza univoca

di tali qualifiche con:

- le qualifiche previste nell'ordinamento del Corpo forestale dello Stato;
- le qualifiche previste nell'ordinamento del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

La tabella C allegata al presente decreto stabilisce la nuova dotazione organica dei ruoli "ordinari" del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, corrispondente alla consistenza organica complessiva del Corpo, individuata alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, incrementata delle unità di personale transitato dal Corpo forestale dello Stato come individuate nella tabella A di cui all'articolo 12, comma 1.

Il comma 2 prevede che il personale inquadrato nei ruoli speciali ad esaurimento di cui al comma 1 sia assoggettato alle disposizioni vigenti per il personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco concernenti lo stato giuridico, i meccanismi di progressione di carriera previsti dalla disciplina ordinamentale (decreto legislativo n. 217 del 2005) ed il trattamento economico spettante.

Il comma 3 stabilisce che le cessazioni di personale registrate nei ruoli ad esaurimento di cui al comma 1 incrementino le facoltà assunzionali nei ruoli ordinari del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, nei limiti delle dotazioni organiche ridefinite alla tabella C del presente decreto.

Il comma 4, sempre al fine di assicurare la continuità nello svolgimento delle attività antincendio boschivo e compatibilmente con l'assetto organizzativo scaturente dal trasferimento di competenze e con il nuovo assetto organizzativo del servizio antincendio boschivo definito con le modalità dell'articolo 9, comma 2, lettera a), conferma il personale che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco in una sede di servizio ubicata nello stesso ambito territoriale provinciale.

Il comma 5 prevede, limitatamente al personale aeronavigante, a fronte della prioritaria esigenza di assicurare i livelli di funzionalità della lotta attiva agli incendi di bosco, in considerazione delle differenze retributive di natura accessoria tra il personale aeronavigante (pilota e specialista di elicotteri) del Corpo forestale dello Stato (cui trova applicazione la specifica disciplina del comparto "Sicurezza") e quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avente analoga specializzazione, la destinazione ai fondi incentivanti del comparto di negoziazione "Vigili del fuoco e soccorso pubblico" delle risorse finanziarie relative alla spesa di personale trasferite ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge, non utilizzate ai fini del trattamento economico complessivo previsto dalla medesima, al fine dell'incentivazione economica delle professionalità impiegate attivamente nelle attività di spegnimento con mezzi aerei lotta degli incendi di bosco.

L'articolo 16 disciplina le modalità con cui viene **inquadrato il personale del Corpo forestale dello Stato** che, ai sensi dell'articolo 12, **transita nel Corpo della guardia di finanza**. In particolare, detto personale, tutto appartenente ai ruoli sub-direttivi, è inquadrato, a tutti gli effetti, nei corrispondenti ruoli e gradi del personale militare, secondo le corrispondenze tra gradi militari e civili già stabilite, per la Guardia di finanza, dalla normativa vigente (tabella "A" del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, concernente lo stato giuridico e l'avanzamento del personale sub-direttivo della Guardia di finanza). Unica eccezione sul punto - in analogia con quanto previsto dall'articolo 14 per il corrispondente personale del Corpo forestale dello Stato che transiterà nell'Arma dei carabinieri - è costituita dalla mancata applicazione, per detto personale, dell'istituto dell'ausiliaria. I neo finanziari conservano, per espressa previsione dell'articolo in commento,

l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e il relativo ordine di iscrizione in ruolo e prendono posto dopo l'ultimo dei parigrado iscritto in ruolo della Guardia di finanza avente la medesima decorrenza di anzianità di grado o di qualifica. Trattasi, in sostanza, del sistema di inserimento c.d. "a pettine", già collaudato in precedenti, analoghi provvedimenti normativi della specie.

Il comma 2 prevede che, al fine di consentire al personale transitato di assolvere al meglio le proprie attribuzioni, il personale transitato frequenti un corso di formazione militare e professionale, secondo le disposizioni di dettaglio da emanare a cura del Comandante Generale della Guardia di finanza.

L'articolo 17 declina le **modalità con cui viene inquadrato il personale del Corpo forestale dello Stato che, ai sensi dell'articolo 12, transita nella Polizia di Stato.**

In particolare, l'inquadramento del predetto personale è disposto nei corrispondenti ruoli e qualifiche, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 e decreto legislativo 5 ottobre 200, n. 334), concernente lo stato giuridico e la progressione in carriera del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. Nel nuovo ruolo della Polizia di Stato l'interessato sarà inserito dopo l'ultimo dei pari qualifica avente la medesima decorrenza di qualifica e denominazione.

Il comma 2 stabilisce, al fine di consentire al personale transitato di assolvere al meglio le proprie attribuzioni, la frequenza di un corso di aggiornamento professionale, con modalità definite con decreto del Capo della Polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

Il Capo V (artt. 18-20) reca le disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 18 contiene una serie di disposizioni necessarie - in relazione a quanto previsto dai precedenti Capi II e III - per disciplinare le fasi antecedenti e successive all'attuazione del processo di razionalizzazione delle funzioni di polizia e la conseguente dislocazione territoriale delle Forze di polizia ed, in particolare, l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri e l'attribuzione ~~trasferimento~~ delle funzioni, già svolte ~~attribuite~~ dal predetto Corpo, alla stessa Arma, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza, nonché il transito del personale del Corpo forestale dello Stato anche nelle altre Amministrazioni pubbliche.

Il comma 1 prevede la successione dell'Arma dei carabinieri nei rapporti giuridici attivi e passivi del Corpo forestale dello Stato, con la stipula di eventuali convenzioni necessarie per assicurare la continuità alle funzioni già svolte dal Corpo forestale dello Stato in regime convenzionale.

Il comma 2 introduce un meccanismo che consente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400, di superare incertezze applicative conseguenti alla oggettiva difficoltà ad abrogare espressamente tutte le numerosissime disposizioni normative e non regolamentari che fanno riferimento alle funzioni già svolte dal Corpo forestale dello Stato. Infatti,

attraverso una norma di chiusura, viene previsto che tali disposizioni, in coerenza con il trasferimento delle funzioni e contestualmente ad esso, devono intendersi riferite all'Arma dei carabinieri, ad eccezione di quelle ~~trasferite~~ assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, al Corpo della guardia di finanza e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi degli articoli 9, 10 e 11.

Il comma 3 rinvia ad appositi decreti interministeriali l'individuazione dell'amministrazione statale, tra l'Arma dei carabinieri, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la Polizia di Stato, il Corpo della guardia di finanza e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che subentra nei contratti di locazione, comodato e cessione di immobili, già sedi del Corpo forestale dello Stato. Alle stesse amministrazioni è consentito di recedere dai relativi contratti quando si riferiscono ad immobili non più necessari all'espletamento dei compiti istituzionali, in conseguenza del previsto assorbimento del medesimo Corpo.

Il comma 4 prevede che l'Arma dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco adottino i provvedimenti necessari al mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili trasferiti alle medesime amministrazioni in corrispondenza delle funzioni attribuite.

Il comma 5 prevede che siano tempestivamente adottati i provvedimenti e protocolli necessari per disporre degli strumenti propedeutici all'avvio della effettiva razionalizzazione del nuovo assetto funzionale e organizzativo delle Forze di polizia, da cui consegue anche la realizzazione dei risparmi di spesa da impiegare, nel limite del 50 per cento, per la revisione dei ruoli delle stesse Forze di polizia, tra cui, in particolare, le due direttive del Ministro dell'interno, previste dagli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, rispettivamente, sui Comparti di specialità, conseguente all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, e sulla dislocazione dei presidi di polizia sul territorio, anche al fine di evitare sovrapposizioni.

L'obiettivo è quello di far coincidere la decorrenza di entrata in vigore delle stesse con quella del 1° gennaio 2017, data prevista per l'efficacia, in particolare, delle disposizioni relative all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri ed alla conseguente ~~trasferimento~~ attribuzione delle relative funzioni alla medesima e alle altre Forze di polizia nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il comma 6 prevede una disciplina transitoria relativa all'istituzione o soppressione di comandi enti e altre strutture ordinarie dell'Arma dei carabinieri, conseguente all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

Il comma 7 prevede che sia adeguato il regolamento sull'organizzazione delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, anche in relazione al riassetto dei comparti di specialità e alla razionalizzazione dei presidi di polizia disciplinati dagli articoli 2 e 3 dello stesso provvedimento.

Il comma 7-bis prevede che nelle more dell'attribuzione delle funzioni del Corpo forestale dello Stato all'Arma dei carabinieri, le funzioni di ispettore e di agente fitosanitario, di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, siano esercitate, dalla data di entrata in vigore del presente decreto rispettivamente, dal personale dei ruoli dei

periti e dei revisori del Corpo forestale dello Stato. Le predette funzioni sono svolte sotto il coordinamento funzionale del Servizio fitosanitario nazionale.

Ciò permette, in tal modo, di anticipare, rispetto al termine previsto dall'articolo 20 del provvedimento, che fissa al 1° gennaio 2017, il trasferimento delle funzioni, delle risorse strumentali e finanziarie e il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nella altre Amministrazioni di cui all'art. 12, l'impiego sul territorio nazionale di detto personale del Corpo così da poter far fronte nell'immediato alle diverse emergenze fitosanitarie in atto.

Pertanto il personale appartenente ai ruoli dei periti e dei revisori del Corpo forestale dello Stato, ancor prima del transito nelle altre Amministrazioni, fissato al 1° gennaio 2017, potrà essere utilmente impiegato in dette attività, se in possesso dei requisiti necessari.

Il comma 8 prevede che il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato giudicato permanente non idoneo in forma assoluta all'assolvimento dei compiti d'istituto sia inserito d'ufficio nel contingente da trasferire alle altre amministrazioni dello Stato individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 12, comma 3. Infatti tale personale, essendo privo dei requisiti per prestare servizio in una forza armata e di polizia, non può transitare nell'Arma dei carabinieri. In particolare, la predetta disciplina sarà applicata al personale già giudicato assolutamente non idoneo per motivi di salute da parte delle strutture sanitarie del Corpo forestale, a quello assunto in forza della normativa sul diritto al lavoro per i disabili (con l'esplicita esclusione degli orfani e dei congiunti superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, guerra o servizio, ovvero dei familiari dei grandi invalidi di guerra o di servizio) e a coloro che, obiettori di coscienza, non abbiano esercitato la facoltà di rinuncia al predetto status attraverso la prevista dichiarazione unilaterale.

Il comma 9 riguarda il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato che, pur non rientrando tra quello di cui al precedente comma 8, dovesse risultare non idoneo al servizio in una forza armata e di polizia all'esito delle verifiche che saranno effettuate nella fase formativa iniziale prevista dall'articolo 2214-bis, comma 20, lettera a) del Codice dell'ordinamento militare, introdotto dall'articolo 14, comma 1, lettera ii) del presente decreto. Tale norma si rende necessaria in relazione al fatto che il personale dei ruoli tecnici, non essendo abilitato al porto e uso delle armi in dotazione, necessita di verifiche tendenti ad accertare tale abilità. Il personale che dovesse risultare non idoneo allo specifico servizio confluirà nei ruoli civili del Ministero della difesa.

Il comma 10 prevede il mantenimento in capo a tutto il personale del Corpo forestale, indipendentemente dell'amministrazione di destinazione, del regime previdenziale goduto al momento del transito.

Il comma 11 stabilisce che tutti i procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito si estinguono di diritto, ad eccezione di quelli riguardanti fatti di particolare gravità, da cui possa derivare l'applicazione di una sanzione disciplinare di stato.

Il comma 12 applica a tutto il personale del Corpo forestale in transito la disciplina delle indennità previste in caso di trasferimento d'autorità per il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

~~Il comma 13 attribuisce al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a titolo di retribuzione individuale di anzianità, il valore economico corrispondente ai meccanismi automatici di progressione stipendiale, non compresi nell'assegno *ad personam* previsto dalla legge delega e dall'articolo 12 del presente decreto. Tale retribuzione è costituita dalla differenza tra il trattamento stipendiale percepito, comprensivo del valore economico dell'ultimo scatto in corso di maturazione calcolato in proporzione a quanto maturato alla data di transito, e il trattamento stipendiale corrispondente alla qualifica di inquadramento.~~

Il comma 14 contiene una disposizione volta ad assicurare la progressiva armonizzazione degli istituti previsti per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri con quelli degli altri ruoli del personale della medesima Arma. Tale armonizzazione necessita di essere attuata gradualmente, anche al fine di tenere conto delle anzianità maturate dal personale transitato, e di essere considerate nel più ampio quadro dell'unitaria delega che prevede anche la revisione dei ruoli delle forze di polizia.

Il comma 15 disciplina le procedure per il ritiro della bandiera e delle altre memorie e cimeli del Corpo forestale dello Stato.

L'articolo 19 contiene le disposizioni finanziarie.

L'articolo 20 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

~~Lo schema di decreto legislativo, nell'ambito dell'unitaria delega di cui alla richiamata lettera a) dell'articolo 8, della legge n. 124 del 2015, risulta attuativo, ai sensi dell'articolo 1 del medesimo schema, dei principi di delega relativi:~~

- ~~a) alla razionalizzazione e al potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia;~~
- ~~b) all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri ed alla conseguente disciplina di transito del relativo personale nella stessa Arma, nonché in contingenti limitati in corrispondenza delle funzioni trasferite in altre Amministrazioni.~~

~~L'anticipazione dell'adozione del presente decreto legislativo, si rende necessaria ai fini della contestuale attuazione della delega relativa alla complessiva riorganizzazione delle Forze di polizia in relazione ai tempi necessari per l'espletamento delle preliminari procedure connesse all'assorbimento di una Forza di polizia in un'altra, nonché a consentire al personale del Corpo forestale dello Stato di disporre di tutti gli elementi necessari per esercitare le opzioni che lo schema introduce in attuazione degli specifici principi di delega.~~

Il comma 1 dispone ~~prevede~~, pertanto, che il decreto entri in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale, al fine di utilizzare il maggior tempo possibile per avviare, in particolare, gli atti preparatori al transito del personale del Corpo forestale dello Stato, dettagliatamente disciplinati all'articolo 12.

Contestualmente, lo stesso comma 1, al fine di assicurare i tempi necessari per l'espletamento delle predette procedure e, soprattutto, la piena continuità dei compiti istituzionali svolti dal Corpo

forestale dello Stato, fissa al 1° gennaio 2017 la decorrenza dell'efficacia dei provvedimenti concernenti l'attribuzione ~~il trasferimento~~ delle funzioni e delle risorse strumentali e finanziarie e l'effettivo transito del personale del medesimo Corpo nelle Amministrazioni individuate in attuazione del richiamato articolo 12.

Il lasso di tempo tra l'entrata in vigore del provvedimento e il termine del 1° gennaio 2017, consente anche di adottare gli atti preparatori necessari al processo di razionalizzazione delle funzioni e della gestione associata dei servizi strumentali, nonché al trasferimento delle risorse, anche finanziarie, del Corpo forestale dello Stato, di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 13 dello schema di decreto.

~~Inoltre, al fine di mantenere l'unitarietà dell'attuazione dei concatenati principi di delega di cui al richiamato articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2014, lo stesso comma 1 associa la predetta decorrenza del 1 gennaio 2017 a quella di entrata in vigore del separato decreto legislativo attuativo dei principi relativi alla conseguente revisione dei ruoli e alla rideterminazione delle dotazioni organiche delle Forze di polizia.~~

~~Si tratta, infatti, del successivo decreto legislativo da approvare, comunque, prima della predetta data, atteso che è fissato al 27 agosto 2016 il termine ultimo previsto per l'esercizio della relativa delega, ai sensi del medesimo articolo 8, comma 1 (salvo poi l'adozione di decreti "correttivi" da approvare entro un anno dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 8).~~

~~Ciò consente, tra l'altro, di valorizzare pienamente un processo di riforma che incide profondamente sul complessivo assetto funzionale e organizzativo delle Forze di polizia, con rilevanti riflessi sull'impiego e sulla disciplina del personale.~~

QUALIFICHE	CORPO FORESTALE DELLO STATO			POLIZIA DI STATO		GUARDIA DI FINANZA		VIGILI DEL FUOCO		ARMA CARABINIERI		MIPAAF		QUALIFICHE		
	dotazione organica attuale	Consistenza al 28/8		Consistenza al 28/8		Consistenza al 28/8		Consistenza al 28/8		Consistenza al 28/8***		Consistenza al 28/8***				
		RUOLO	QUALIFICA	RUOLO	QUALIFICA	RUOLO	QUALIFICA	RUOLO	QUALIFICA	RUOLO	QUALIFICA	RUOLO	QUALIFICA			
Dirigenti generali	2	1	1							*	*	1	1	Dirigenti generali		
Dirigenti superiore	21	18	18					2	2	16	16			Dirigenti superiore		
Primi Dirigenti	122	93	93					8	8	79	79	6	6	Primi Dirigenti		
VQAF	502	329	175	2	2			26	16	295	153	6	4	VQAF		
Comm. Capo			154								10		142	2	Comm. Capo	
Periti superiori	102	72	72							68	68	4	4	Periti superiori		
Perito Capo	160	71	43							63	37	8	6	Perito Capo		
Periti			21											19	2	Periti
vice Periti			7											7		vice Periti
revisore capo	260	204	30							192	28	12	2	revisore capo		
Revisori			124											117	7	Revisori
vice revisore			50											47	3	vice revisore
coll. capo	350	345	35							335	34	10	1	coll. capo		
collaboratore			42											40	2	collaboratore
operatore scelto			260											253	7	operatore scelto
Operatori			8											8	0	Operatori
Isp sup	475	397	397	4	4	13	13	28	28	352	352			Isp sup		
Ispettore capo	1.115	1058	1	18	1	22	0	53	0	965	0			Ispettore capo		
Ispettori			179										4	10	162	Ispettori
vice ispettore			878										18	43	803	vice ispettore
Sovr. Capo	1.440	1208	632	30	16	58	30	130	65	990	521			Sovr. Capo		
Sovrintendenti			145										7	15	120	Sovrintendenti
Vice Sovr.			431										21	50	349	Vice Sovr.
Assistente Capo	4.811	3985	1383	72	25	91	31	143	50	3679	1277			Assistente Capo		
Assistente			1487										34	53	1373	Assistente
Agente scelto			941										22	33	871	Agente scelto
Agenti			174										4	7	158	Agenti
	9.360	7781	7.781	126	126	184	184	390	390**	7034	7034	47	47			

* Corrispondente a 4 facoltà assunzionali del CFS

** comprensivo del personale aeronavigante, nella consistenza di n° 96 unità, che transita d'autorità nei ruoli dei Corpo Nazionale dei VVF

NB Tabella rimodulabile ai sensi dell'art. 12 comma 11



TABELLA "A"